



Comune di
San Cesario sul Panaro

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
DEL COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO)
PERIODO 1 SETTEMBRE 2021 – 31 AGOSTO 2024**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

TITOLO I – CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI IN APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi, da svolgersi nel plesso sito in San Cesario sul Panaro, Via Agnini n. presso il nido d'infanzia comunale "La Coccinella":

A) La progettazione e la realizzazione della gestione completa di una sezione del nido d'infanzia comunale "La Coccinella" ubicato in Via Agnini n. 21 nel Comune di San Cesario sul Panaro (MO).

Per "gestione completa" si intende la gestione del servizio (con esclusione del servizio di fornitura pasti e merende) comprensivo di servizi educativi, pedagogici e dei servizi generali, incluse le sostituzioni di personale assente a qualsiasi titolo, la distribuzione dei pasti e attività accessorie, la fornitura di materiale di consumo, di pulizia e del materiale didattico previsto nel progetto pedagogico-educativo e organizzativo, per tutto il periodo di apertura dei servizi (generalmente dall'ultima settimana di agosto al 30 giugno di ogni anno scolastico).

B) Gestione dei servizi generali di una sezione di nido d'infanzia, attività che ricomprende: pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali di tutto il nido e collabora con il personale educativo nella somministrazione del pasto, al momento del cambio, della messa a letto e dell'alzata dei bambini e comunque nelle situazioni di bisogno e di emergenza, nonché ad eventuali affiancamenti in momenti di particolari attività laboratoriali sia all'interno che all'esterno della struttura, oltre a pulizia, igienizzazione e riordino dei locali, dei materiali e delle aree cortilive.

Vista l'emergenza generata dall'epidemia da Covid-19, tutte le operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle indicazioni ed in applicazione delle procedure adottate dalle Autorità competenti per il suo contenimento.

Le prestazioni di cui sopra, devono essere realizzate secondo le modalità meglio specificate dai successivi articoli e dovranno svolgersi secondo il seguente calendario e negli orari di seguito indicati:

- l'appaltatore deve attenersi al calendario delle attività definito annualmente dal Comune,
- i servizi educativi per la prima infanzia sono aperti agli utenti generalmente per il periodo 01/09 – 30/06, con sospensione a Natale, Pasqua e Patrono in conformità al calendario scolastico definito dal Comune: non sono ammesse ulteriori interruzioni del servizio al di fuori di quelle stabilite.

Gli orari del nido d'infanzia sono i seguenti:

- tempo pieno: è aperto 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle alle ore 16.15, con attività di accoglienza dalle ore 7.30 alle ore 9.00 ed attività educative dalle 9 alle 16,00 (comprese attività di routine, pasto dalle ore 11.00 alle ore 11,45, riposo e merenda); dalle ore 16.15 fino alle ore 18,00 si attiva il servizio di prolungamento orario rivolto ai bambini frequentanti, che ne abbiano fatto richiesta.
- part time: è aperto 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì per 6 ore giornaliere dalle ore 7.30 alle ore 13.00 , con attività di accoglienza dalle ore 7.30 alle ore 9.00 ed attività educative dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (comprese attività di routine, pasto dalle ore 11.00 alle ore 11,45).

L'articolazione della prestazione lavorativa giornaliera del personale operante nei servizi educativi per la prima infanzia del comune di San Cesario Sul Panaro, si conforma all'orario di apertura del servizio sopra dettagliato.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di apportare per cause di forza maggiore e/o necessità determinate da esigenze dell'utenza o dell'amministrazione modifiche relative all'organizzazione e

composizione delle sezioni, agli orari, al periodo di apertura, ed altre richieste dall'organizzazione del servizio sulla base di quanto disposto dall'art 7 del presente capitolato.

Non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una sola parte dei servizi richiesti, in quanto non sono appaltabili singolarmente. La partecipazione implica l'obbligo di fornire tutti i servizi indicati.

Il servizio in oggetto non è suddivisibile in lotti in quanto l'intervento è connotato da una sua unitarietà ove – per soddisfare le esigenze dell'Ente, sia erogative sia di flessibilità organizzativa nel corso della durata contrattuale – ciascuna parte necessita di un legame organizzativo con le altre, creandosi un'interdipendenza tale che la realizzazione di una non può avvenire indipendentemente dalla realizzazione delle altre. La prestazione assume efficacia e, quindi, idoneità a perseguire l'interesse pubblico, se resa nell'ambito di un unico quadro organizzativo, nel quale poter operare scelte sulla base di una valutazione complessiva dove disporre di tutti gli elementi che caratterizzano le singole attività e le singole risorse alle stesse preordinate.

All'appaltatore è chiesto il rispetto degli standard qualitativi inerenti all'offerta educativa e organizzativa comunque erogati nella struttura pubblica, uniformandosi alle linee pedagogiche ed educative individuate dal Coordinatore pedagogico comunale.

Il servizio dovrà svolgersi in conformità alle specifiche e con le modalità e frequenze previste nel presente capitolato d'appalto. L'impresa appaltatrice deve assicurare, nei confronti dei lavoratori, l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In considerazione del periodo nel quale viene avviata la presente procedura, ossia in presenza di disposizioni nazionali e regionali in ordine al funzionamento dei servizi educativi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si precisa che la durata contrattuale potrebbe essere suscettibile di modificazioni.

Tra gli standard qualitativi, si evidenzia:

- l'organizzazione della giornata educativa e i tempi di compresenza tra il personale in grado di garantire una qualità dell'offerta educativa nella fascia oraria di maggiore presenza dei bambini equivalente a quella del nido d'infanzia comunale;
- la garanzia di stabilità del personale assegnato ai Servizi e il conseguente contenimento del turnover;
- l'interazione costante dell'attività ausiliaria-assistenziale con gli operatori/interventi educativi e la complessiva vita sociale dei servizi;
- ulteriori misure gestionali finalizzate ad assicurare, oltre che la qualità del servizio offerto, l'ampliamento della flessibilità dell'offerta educativa a favore degli utenti.

L'Impresa si impegna a gestire i servizi e le attività in piena autonomia organizzativa, con personale e mezzi propri, senza gravare in alcun modo sulla struttura organizzativa del Comune e dando attuazione al Progetto presentato in sede di gara, che forma parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale (al quale l'Amministrazione comunale si riserva, successivamente all'aggiudicazione di inserire integrazioni e/o modifiche non sostanziali), e che dovrà descrivere in modo ampio e dettagliato:

- il metodo di lavoro previsto e le garanzie di sicurezza nei confronti dei bambini;
- le attività proposte ed i relativi materiali forniti;
- le modalità di svolgimento delle settimane di inserimento;
- le modalità di coinvolgimento delle famiglie;

- l'organizzazione oraria del personale;
- l'organizzazione di una giornata tipo;
- la modalità di gestione dell'accoglienza;
- la modalità di gestione del pranzo;
- la modalità di gestione dell'igiene dei bambini;
- la modalità di gestione della riconsegna dei bambini;
- la modalità e gli orari di pulizia dei locali, degli arredi e dei materiali;
- le misure gestionali volte ad aumentare la flessibilità dell'offerta educativa.

L'Impresa dovrà svolgere i servizi oggetto dell'appalto nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Direttiva approvata con Deliberazione della Giunta regionale ER n. 1564 del 16/10/2017 e quelle che verranno stabilite dai provvedimenti in corso di adozione a seguito e per contenere l'emergenza sanitaria da Covid-19.

ART. 2 - SERVIZI OPZIONALI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016.

Il presente appalto prevede i seguenti servizi opzionali ai sensi dell'Art. 106, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 non facenti parte dell'importo posto a base di gara ed in particolare:

a) **Gestione del servizio di completamento dell'orario:** progettazione e realizzazione del prolungamento orario dalle ore 7.30/8.00 e 16.15/18.00 dal lunedì al venerdì, inclusa la sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo e la fornitura del materiale didattico e di pronto consumo;

b) **Progettazione e realizzazione di uno "Spazio bambini":** La progettazione e gestione del servizio di Spazio Bambini che dovrà accogliere i bambini e le bambine in età compresa tra i 12 e i 36 mesi e presenta le seguenti caratteristiche:

- apertura per 5 giorni alla settimana, da lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
- possibilità di iscrizione per singolo mese, con tre opzioni di frequenza settimanale: 5, 3 e 2 giorni la settimana, a scelta della Famiglia;
- numero massimo di iscritti di 8 bambini per ciascuna giornata di frequenza.

c) **Progettazione e realizzazione di un servizio integrativo Centro per Bambini e Famiglie:** La progettazione e gestione del servizio di Centro per Bambini e Famiglie che dovrà accogliere i bambini e le bambine in età compresa tra i 12 e i 36 mesi e presenta le seguenti caratteristiche:

- attribuzione della priorità di accesso al Servizio ai bambini residenti nel Comune non iscritti al Nido o allo Spazio Bambini;
- numero massimo di iscritti di 18 bambini per ciascuna giornata di frequenza.

da realizzarsi presso i locali messi a disposizione dell'amministrazione. Il servizio è rivolto a bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, funziona indicativamente dal 1 settembre al 31 luglio di ogni anno e si articola su turni bisettimanali, dal lunedì al venerdì, o monosettimanali il sabato mattina con orario dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Per "gestione completa" si intende la gestione degli spazi di socializzazione adulti-bambini e dei servizi generali, incluse le sostituzioni di personale assente a qualsiasi titolo, la fornitura di materiale di consumo, di pulizia e del materiale didattico previsto nel progetto organizzativo, per tutto il periodo di apertura dei servizi.

d) **Progettazione e gestione del servizio di Centro Estivo:** La progettazione e gestione del servizio di Centro Estivo, rivolto ai bambini dai 12 ai 36 mesi frequentanti il nido d'infanzia, da effettuarsi presso i

locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, e da attuarsi nei mesi di luglio 2022, 2023 e 2024. Il servizio sarà comprensivo di prolungamento orario, mentre è escluso il servizio di refezione scolastica.

e) **Gestione di progetti integrativi all'offerta formativa**, anche utilizzando atelieristi, psicomotricista e madrelingua. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere richieste progettualità sul bilinguismo, laboratori creativi per famiglie, progetti di accoglienza e socializzazione nei periodi di chiusura dei servizi Natale, Pasqua, agosto, laboratori a tema il sabato, ecc...

f) **Progettazione e realizzazione del servizio educativo-assistenziale finalizzato a favorire l'inserimento e l'integrazione dei bambini con disabilità**, nell'ambito delle competenze di cui alla Legge 104/92, secondo le modalità di cui al successivo art. 24;

g) **Gestione all'interno del nido d'infanzia "La Coccinella" di forme di accoglienza a orario flessibile e modalità di frequenza sperimentali** che l'Amministrazione comunale deciderà di attivare sulla base delle necessità del territorio;

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà una durata di tre anni decorrenti dal 01 settembre 2021 fino al 31 agosto 2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni fino al 31 Agosto 2027.

Entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto, il Comune dovrà comunicare alla Ditta affidataria l'intenzione di avvalersi della facoltà del rinnovo. È vietato il tacito rinnovo del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs 50/2016, in caso di riaffidamento, i prezzi di aggiudicazione potranno essere adeguati solo a seguito di formale richiesta scritta da parte dell'appaltatore, nella misura corrispondente alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT-FOI per il mese di giugno dell'anno precedente e con decorrenza dal successivo mese di settembre.

Alla scadenza naturale, su richiesta scritta da parte dell'Ente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Ditta aggiudicataria si impegna a prorogare la fornitura del servizio per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi oltre la scadenza contrattuale, alle condizioni di cui al Capitolato e al prezzo stabilito in sede di gara, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo aggiuntivo.

La Ditta affidataria sarà soggetta ad un periodo di prova di tre mesi, decorrenti dalla data di redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente Capitolato, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare alla Ditta che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto avverrà nei termini previsti dall'Art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza di stipulazione del contratto

Resta salva la facoltà del Comune di dichiarare la decadenza totale o parziale del contratto, per il venir meno delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l'istituzione e l'esecuzione, anche parziale, del servizio oggetto del presente Capitolato a fronte di nuove forme organizzative e di gestione del servizio medesimo, senza che la Ditta affidataria abbia nulla a pretendere salvo il riconoscimento delle prestazioni già effettuate.

ART. 4 IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO

L'importo posto a base di gara per l'appalto, per il triennio, ammonta ad Euro 491.847,00, oltre iva, di cui per servizi di cui alle lettere A e B dell'art. 1 del capitolato speciale d'appalto Euro 489.147,00, oltre ad Euro 2.700,00 relativi ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il valore stimato dell'appalto è pari ad Euro 1.331.798,00, (di cui Euro 7.310,92 per oneri della sicurezza), e ricomprende:

Euro 491.847,00 per l'eventuale rinnovo sino alla durata massima (Importo comprensivo degli oneri per la sicurezza),

Euro 163.949,0 per l'eventuale proroga (art. 106 c.11 codice contratti);

Euro 85.785,60 per l'eventuale conferimento di ulteriori o nuovi servizi (art. 106 c.1 lett.a) codice contratti);

Euro 98.369,40 per l'eventuale aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 106 c.12 codice contratti).

Il valore è calcolato con riferimento all'art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, e dettagliato nella relazione tecnico illustrativa, redatta ai sensi dell'art. 23 comma 15 del Codice.

L'importo complessivo a base d'asta per il triennio è stato calcolato sulla base degli elementi di cui ai commi successivi.

SERVIZI A): gestione completa nido d'infanzia

Costo a bimbo full time nido € 700,00

Costo a bimbo part-time nido € 600,00

Tale costo unitario viene moltiplicato per il n. presunto di bambini mensilmente accolti in ciascuna struttura come sotto indicato per 10 mesi (1 anno scolastico) per i 3 anni di affidamento.

SERVIZI B):

B1) servizio a supporto delle attività educative ed ausiliarie, sono stimate 1170 ore per ciascun anno, tale costo stimato per un ano viene moltiplicato per i 3 anni di affidamento.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze di cui all'art. 58 quantificati in € 2.700,00 (oltre IVA in misura di legge) per l'intero periodo contrattuale non soggette a ribasso.

La quantità delle prestazioni indicata nel presente articolo è puramente indicativa, non è impegnativa per il Comune di San Cesario Sul Panaro, essendo subordinata ad eventualità e circostanze non prevedibili (numero e tipologia dei bambini iscritti ai diversi servizi, effettive presenze giornaliere ai diversi servizi, calendario ed organizzazione dei servizi educativi e dei servizi estivi, ecc..). Tali dati hanno quindi valore presuntivo ed indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituiscono obbligo e vincolo per il Comune. L'Ente si riserva la facoltà, nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare l'importo in aumento o in diminuzione, in relazione all'aumento o al decremento degli utenti e/o ad una diversa organizzazione dei servizi previsti. La Ditta affidataria non potrà pretendere indennizzi di sorta qualora dovesse variare il numero dei bambini rispetto a quello con cui è stata calcolata la base d'asta. La Ditta affidataria è tenuta ad accettare le eventuali variazioni in difetto o in eccesso alle stesse condizioni dell'offerta di gara. Al contratto si applica, in ogni caso, l'Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione Comunale, conseguentemente a quanto dichiarato al precedente punto, si riserva la facoltà di modificare il contratto, senza una nuova procedura di affidamento, fino alla concorrenza del 20% dell'importo di contratto, per un aumento delle prestazioni, nonché per la prestazione di servizi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs 50/2016. L'opzione relativa alla variazione in aumento, fino ad un massimo del 20%, pari a un quinto, delle prestazioni richieste relative ai servizi oggetto del presente appalto potrà essere esercitata, sia durante la durata del contratto, sia durante i tre anni di rinnovo, sia durante il periodo di proroga tecnica, senza che da parte della Ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

L'Amministrazione, conseguentemente a quanto dichiarato ai precedenti punti, si riserva la facoltà, prevista all'art. 106, comma 11 e 12 del D.Lgs 50/2016, di diminuire le prestazioni nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, in presenza di ragioni organizzative inerenti la natura e la specificità del servizio, alle stesse condizioni contrattuali, sia durante la durata del contratto, sia durante i tre anni di rinnovo, sia durante il periodo di proroga tecnica.

Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto.

L'Impresa appaltatrice è obbligata ad effettuare il servizio anche per quantità minori o maggiori di quelle indicate, senza alcuna variazione dei prezzi unitari di aggiudicazione.

Analogamente, ai fini del pagamento, il corrispettivo mensile sarà determinato in base alla quantità delle prestazioni effettivamente eseguite ed erogate secondo le modalità di cui all'art. 62 del presente capitolato.

La disciplina contenuta nel Titolo I "Condizioni generali" e nel Titolo VI "Rapporto contrattuale" è riferita a tutti i servizi, salvo diverse specificazioni.

Gli importi, come sopra conteggiati, tengono conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di avvio della procedura; ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 il costo della manodopera è quantificato in € 391.317,60.

ART 5 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far sospendere o rimodulare i servizi di cui al presente capitolato, anche per singoli servizi oppure per modifiche anche parziali del funzionamento dei servizi. Tali variazioni saranno comunque comunicate con un anticipo di almeno 48 ore, fatto salvo il caso del verificarsi di eventi improvvisi, imprevedibili ed urgenti quali le emergenze sanitarie (es: pandemia COVID-19) o le calamità naturali (es: abbondanti nevicate, alluvioni, terremoti).

In caso di sospensione dei servizi per mensilità intere **non saranno corrisposti i canoni relativi alle mensilità non rese**, qualora la sospensione riguardi singole giornate sarà operata la riduzione dei canoni mensili dei servizi oggetto di sospensione in ragione di 1/20 per ogni giornata non resa.

TITOLO II – DESCRIZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE

SEZIONE I - SERVIZIO A) GESTIONE NIDI D'INFANZIA

ART 6 - FINALITA' ED OBIETTIVI

Il servizio deve ottemperare alle caratteristiche, finalità e obiettivi previste dalla L.R. Emilia Romagna 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 Gennaio 2000” e ss. mm. e ii. nonché alle linee guida del regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia approvato con D.C. N. 35 del 12/04/2007, soddisfare i requisiti organizzativi definiti dalla Direttiva Regionale 1564 del 16/10/2017 “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali” e ss.mm. e ii. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 704 del 13/05/2019 “Accreditamento dei nidi d’infanzia in attuazione della L.R. 19/2016”.

Art. 7 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE COMPLETA DEI SERVIZI

1. Il servizio A descritto all’art. 1 del presente capitolato, riguarda la progettazione e la realizzazione della gestione di una sezione di nido, relativamente ai servizi educativi, pedagogici e dei servizi generali, incluse le sostituzioni del personale assente a qualunque titolo, il servizio distribuzione dei pasti e relative attività accessorie di cui agli artt. 7, 8 e 11 (con esclusione dei servizi di fornitura e preparazione pasti e merende), la fornitura del materiale di consumo ed igienico-sanitario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: materiale di pronto soccorso, sapone, carta per fasciatoi, salviette, carta igienica, guanti, carta-asciugamani, quanto altro si renda necessario e pulizia) comprese le uniformi del personale e del materiale didattico.

I criteri e le modalità di accesso ai servizi, la raccolta delle iscrizioni, la formazione della graduatoria per l’ammissione ai servizi, la determinazione delle rette spettanti, la bollettazione e riscossione delle rette rimangono di esclusiva competenza del Comune di San Cesario Sul Panaro , che provvederà a comunicare annualmente i nominativi dei bambini avviati alla ditta, la quale si impegna ad accogliere gli utenti individuati.

La formazione delle sezioni viene effettuata dal Comune, sentita anche la ditta appaltatrice. Le sezioni, la cui formazione risponde a criteri di flessibilità, sono organizzate in gruppi di bambini tenendo conto in via prioritaria dei posti disponibili, della fascia d’età e delle caratteristiche dei bambini stessi, dell’eventuale presenza di bambini portatori di handicap, della tipologia di servizio offerto, del rapporto numerico adulto/bambino previsto dalla normativa, di criteri pedagogici. Nel nido d’infanzia del Comune di San Cesario Sul Panaro nell’ottica della maggiore risposta possibile all’utenza, sono ordinariamente previste sezioni miste per età e/o per tipologia di servizio (full time e part-time.)

E’ necessario che l’appaltatore impieghi un numero di educatori di Nido d’infanzia per l’ordinario servizio nonché un numero di addetti ai servizi generali conforme ai parametri di cui al punto 2.8.b della Direttiva RER n. 1564/2017;

L’entità complessiva dei posti disponibili e la suddivisione dei posti tra frequentanti full time e part-time sopra indicata è puramente indicativa e suscettibile di variazioni, in base alle richieste delle famiglie e/o all’organizzazione complessiva dei servizi. Sarà pertanto definito annualmente dal Comune, il numero, l’età e la tipologia di servizio dei bambini accolti, che potranno anche variare in più o in meno rispetto all’organizzazione sopra indicata, senza che l’appaltatore possa richiedere nessun corrispettivo aggiuntivo,

oltre a quello derivante dal prezzo di aggiudicazione, moltiplicato per il numero di bambini effettivamente accolti e fatto salvo quanto precisato ai successivi artt. 18 e 59.

La composizione sezioni è determinata entro il mese di luglio di ciascun anno dall'Amministrazione Comunale che, sulla base delle necessità organizzative e delle famiglie, potrà prevedere una diversa composizione delle sezioni stesse, fermo restando il rispetto dei rapporti numerici educatori/bambini

Il personale addetto ai servizi generali svolge attività (dal lunedì al venerdì) di riordino degli ambienti e dei materiali, contestualmente collaborando con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento delle attività del servizio svolge compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del pasto presso i servizi di nido d'infanzia (art. 29 comma 2 della Legge RER n. 19/2016 e ss.mm. e ii.).

Resta a carico della ditta appaltatrice l'eventuale fruizione del pasto da parte del proprio personale educatore e dei servizi generali impiegati nel servizio.

Tutto il materiale (di consumo, didattico, ludico-ricreativo e di pulizia) necessario per la realizzazione del servizio è a carico della ditta appaltatrice.

ART. 8 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO, DURATA E ORARIO DI FUNZIONAMENTO

La ditta dovrà elaborare e presentare in sede di offerta un progetto organizzativo-gestionale e pedagogico-educativo, idoneo ad organizzare e realizzare i servizi secondo le linee specificate in questo articolo e negli altri articoli del presente capitolato. Il progetto ed i conseguenti programmi di attività dovranno essere realizzati in collaborazione con il Servizio Istruzione del Comune di San Cesario Sul Panaro e con la supervisione del coordinatore pedagogico comunale.

I servizi sono attivi, indicativamente, per ciascun anno educativo di durata del presente appalto, nel periodo 1 settembre - 30 giugno (indicativamente 198 giorni), con sospensione durante il periodo natalizio e pasquale, secondo il calendario annualmente stabilito dal Comune. Resta salva la possibilità di erogare in tali periodi, ulteriori elementi aggiuntivi, integrativi e/o ricreativi così come disciplinati dagli Artt. 3 e 9 della citata L.R. 19/2016, come indicato al successivo Art. 28.

Settimanalmente i servizi sono aperti dal lunedì al venerdì, con il seguente orario di funzionamento:

- nido full-time: dalle 8:00 alle 16:15;
- nido part-time: dalle 8:00 alle 13:00.

Gli orari di apertura e di chiusura dei servizi sopra indicati sono in ogni caso determinati dall'Amministrazione Comunale e possono subire variazioni in relazione a specifiche esigenze delle famiglie e/o in base all'organizzazione complessiva annuale dei servizi.

Annualmente la ditta appaltatrice, almeno una settimana prima dell'avvio dei servizi, dovrà provvedere ad allestire gli spazi ed organizzare il servizio per il nuovo anno educativo; questo implica la presenza in servizio del personale educatore ed inserviente, oltre che del coordinatore pedagogico.

In questo periodo il personale educatore, gli addetti ai servizi generali ed il coordinatore pedagogico della ditta appaltatrice dovranno garantire, secondo le rispettive funzioni, le attività di preavviso, la predisposizione della documentazione utile per l'accoglienza delle famiglie, la propria partecipazione all'intercollettivo di avvio del nuovo anno educativo organizzato dal Servizio Istruzione e la conduzione dell'assemblea con i genitori dei bambini nuovi ammessi, nonché i colloqui con i genitori. La Ditta collabora

con il Comune, inoltre, garantendo l'apertura dei nidi nel periodo di raccolta delle domande di iscrizione (open day), senza ulteriori oneri a carico del Comune.

Ferme restando le indicazioni sopra fornite in merito agli orari di entrata e di uscita, e l'orario di somministrazione del pasto (indicativamente fascia oraria 11:00/12:00), la Ditta dovrà illustrare, nell'ambito della Progettazione e Organizzazione Educativa del Servizio da presentare in sede di gara, la propria ipotesi di organizzazione della giornata al nido, articolata in funzione dei tempi e dei ritmi dei bambini e degli spazi interni ed esterni dei servizi in appalto.

ART. 9 - AVVIO DEGLI UTENTI AL SERVIZIO

Annualmente sono definiti dal Comune il numero, l'età e la tipologia di servizio dei bambini accolti nella struttura, che potranno anche variare in più o in meno rispetto all'organizzazione sopra indicata. Rispetto all'inizio dell'anno educativo, sono possibili successive eventuali variazioni per ritiri e nuovi inserimenti, tenendo conto dei posti disponibili, della fascia d'età, delle caratteristiche dei bambini e delle richieste delle famiglie. Gli orari di apertura e di chiusura dei servizi indicati ai precedenti punti sono in ogni caso determinati dal Comune, e possono subire variazioni in relazione a specifiche esigenze delle famiglie e/o in base all'organizzazione complessiva annuale dei servizi.

ART.10 - RAPPORTO NUMERICO ADULTI/BAMBINI

Nell'organizzazione della giornata la Ditta deve assicurare un adeguato rapporto numerico tra personale e bambini in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa regionale e nazionale vigente in materia, nello specifico la sopra citata Direttiva Regionale approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con deliberazione n. 1564/2017 (ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni normative che dovessero essere approvate nel corso dell'appalto). Va comunque assicurato in ogni momento della giornata un numero di personale adeguato a salvaguardare la sicurezza dei minori in relazione agli spazi, alle attività svolte ed al grado di autonomia dei bambini presenti nella struttura.

Deve inoltre essere garantito per il personale addetto ai servizi di cui trattasi:

- il rispetto del rapporto numerico operatori/bambini previsto dalla vigente normativa in materia;
- per omogeneità con i servizi comunali, l'attività degli educatori deve essere impostata con un adeguato monte ore annuo di attività non frontale coi bambini che deve essere non inferiore a n. 170 ore di gestione ad anno scolastico per educatore. L'entità e distribuzione delle ore di gestione dovranno essere indicate dalla ditta nel progetto da presentare in sede di gara, tenendo conto delle richieste avanzate nel presente capitolato e dal proprio progetto pedagogico/educativo;
- il coinvolgimento nella gestione sociale e negli organismi di partecipazione dei servizi, che dovranno svolgersi in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale, agli incontri con le famiglie potranno partecipare i referenti del Servizio Istruzione del Comune;
- adeguata formazione (in dettaglio al successivo art. 40): in ogni caso la ditta si impegna, per ogni anno educativo, a confrontarsi col coordinatore pedagogico del Comune in merito all'utilizzo del complessivo monte ore destinato alla formazione del proprio personale, al fine di coordinare gli interventi attivati rispettivamente dal Comune e dalla ditta ed al fine di agevolare un processo di formazione integrata di tutto il personale.

SEZIONE II - SERVIZIO B): SERVIZI GENERALI

ART 11 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà garantire lo svolgimento di tutte le attività ausiliarie ai servizi educativi presso il nido La Coccinella.

Il personale provvede all'apertura e chiusura dei locali e svolge attività (dal lunedì al venerdì) di riordino degli ambienti e dei materiali, contestualmente collaborando con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento delle attività del servizio nonché svolge compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del pasto presso i servizi di nido d'infanzia (art. 29 comma 2 della Legge 19/2016 e ss.mm. e ii.).

Provvede altresì alla comunicazione del numero di pasti giornalieri degli utenti del nido d'infanzia alla cucina, alla distribuzione della colazione e della merenda in collaborazione col personale educativo.

Per le operazioni di pulizia, restano a carico dell'appaltatore le attrezzature e i materiali che devono essere conformi a quanto stabilito dall' art. 11.

Resta a carico della ditta appaltatrice l'eventuale fruizione del pasto da parte del proprio personale ausiliario impiegato nel servizio.

Sono a carico del gestore, per le operazioni di pulizia, la pianificazione, programmazione e la fornitura a proprio carico dei prodotti e delle attrezzature per la detergenza;

Il monte ore annuale indicativo del servizio di interventi di pulizia: n. 1170 ore di personale ausiliario

Si precisa che detta quantificazione è puramente indicativa e non impegnativa per l'appaltatore, essendo subordinata ad eventualità e circostanze non totalmente prevedibili a priori.

La ditta appaltatrice è obbligata ad effettuare il servizio anche per un numero di ore minore di quello indicato ovvero per un numero maggiore, senza alcuna variazione del prezzo orario di aggiudicazione e senza null'altro pretendere dall'Appaltante.

SEZIONE III – SPECIFICHE RELATIVE ALL'APPALTO E ALLA GESTIONE

ART. 12- AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO

Fatto salvo quanto specificatamente indicato nei precedenti articoli, nel complesso, la gestione dei servizi da parte della ditta appaltatrice dovrà svolgersi nel totale rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalla L.R. 19/2016 e ss.mm. e ii., dalla Direttiva Regionale approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1564/2017 "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della 19/2016", dalla Direttiva Regionale approvata con Deliberazione n. 704/2019 "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016" e dal Regolamento comunale dei servizi educativi per la prima infanzia.

Dovranno, in particolare, essere osservate dalla ditta tutte le prescrizioni previste dalle normative sopra citate utili al possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento e all'accREDITamento dei nidi d'infanzia (L.R. n. 19/2016, artt. 16-19).

La ditta dovrà presentare, prima dell'avvio del servizio e comunque nei tempi stabiliti dall'amministrazione, al Servizio Istruzione del Comune la domanda di autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia di cui al presente capitolato e di accreditamento per i servizi di nido d'infanzia, ai sensi della L.R. 19/2016 e ss.mm.e ii. e delle rispettive Direttive 1564/2017 e 704/2019 per i requisiti di propria pertinenza, collaborando attivamente con il personale comunale a ciò preposto.

Inoltre, l'aggiudicatario si impegna, per quanto di propria competenza, ad ogni adempimento necessario all'adeguamento alle nuove disposizioni in materia di accreditamento, pena risoluzione del contratto.

L'Autorizzazione al Funzionamento comporta l'obbligo da parte del soggetto autorizzato a consentire l'attività di vigilanza svolta dalla commissione tecnica distrettuale e dagli altri organi e

soggetti preposti, nonché a comunicare preventivamente ogni variazione apportata al servizio, per l'eventuale integrazione o nuovo rilascio dell'Autorizzazione, e ad inserire il servizio erogato all'interno del Sistema Informativo sui Servizi Educativi per la Prima Infanzia di cui alla legge regionale.

ART 13 - SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E PULIZIA DEI LOCALI

La Ditta dovrà assicurare il servizio di pulizia e riordino dei locali, dei materiali e delle aree cortilive di pertinenza, che dovrà essere garantito quotidianamente con livelli standard di igiene adeguati e conformi alla destinazione dei locali stessi. La Ditta appaltatrice dovrà provvedervi con proprio personale, proprie attrezzature e proprio materiale di pulizia e disinfezione; il servizio di pulizia dovrà essere svolto in modo da non interferire con le attività educative dei servizi oggetto dell'appalto.

All'interno del Progetto Gestionale, la Ditta dovrà presentare in sede di gara il Piano per la sanificazione dei locali.

Tale piano dovrà rispettare i criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia e fornitura dei prodotti per l'igiene (decreto del 29/01/2021 CAM servizi di pulizia e sanificazione nella Pubblica Amministrazione – Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti entrato in vigore il 19/05/2021 e che da tale data comporta l'abrogazione del decreto 24/05/2012). Il materiale relativo alla cura e all'igiene dei bambini (guanti a perdere, prodotti per l'igiene, pomate e paste protettive, ecc.), e il materiale igienico-sanitario (a titolo esemplificativo e non esaustivo:

materiale di pronto soccorso, sapone, bobine di carta per fasciatoi, salviette, carta igienica, guanti, lenzuola sanitarie in rotolo, carta-asciugamani, quanto altro si renda necessario) è a carico del soggetto risultato aggiudicatario e deve essere conforme alle norme vigenti e sufficiente per qualità e quantità in relazione all'ordinario funzionamento del servizio.

Il Personale addetto ai servizi generali deve essere adibito a compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, collaborando con il Personale Educativo, e provvedere alla manutenzione e alla preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento delle attività del servizio. I servizi generali devono essere garantiti nel rispetto delle indicazioni dei competenti servizi dell'Azienda USL (d'ora in avanti "AUSL"), avvalendosi di fornitori in grado di produrre idonee garanzie in merito anche attraverso le schede tecniche dei singoli prodotti.

Il soggetto risultato aggiudicatario s'impegna ad effettuare tutti i trattamenti di pulizia con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro richiesto per lo specifico servizio prestato, e comunque a regola d'arte, per il raggiungimento dei seguenti fini:

- salvaguardare lo stato igienico sanitario dell'ambiente;
- mantenere integro l'aspetto estetico dei locali.

Il soggetto risultato aggiudicatario s'impegna ad effettuare il servizio garantendo il rispetto dei seguenti parametri:

- pulizie ordinarie, di carattere giornaliero e continuativo, dei locali, delle attrezzature, dei mobili e degli arredi;
- pulizie di fondo, periodiche da effettuarsi fuori dall'orario di funzionamento del servizio. Si considera necessario prevedere un numero minimo di pulizie da effettuarsi durante i periodi di sospensione dell'attività didattica (Pasqua, Natale, al termine dell'anno educativo e in tutti i momenti in cui si rendano necessarie per garantire l'attivazione delle attività, integrative e/o ricreative);
- pulizie straordinarie da effettuarsi a seguito di eventi imprevedibili quali traslochi, lavori di imbiancatura o muratura ecc;
- pulizia periodica dell'area esterna di competenza.

È invece a carico delle famiglie la dotazione del materiale per l'igiene personale dei bambini (es. pannolini) e della biancheria (incluse lenzuola e coperte).

ART 14 - SERVIZIO DI REFEZIONE E ATTIVITÀ ACCESSORIE

La produzione e la fornitura dei pasti per i bambini utenti dei servizi di cui al presente capitolato è a carico del Comune di San Cesario Sul Panaro che provvede mediante affidamento del servizio a ditta specializzata individuata mediante procedura ad evidenza pubblica.

Restano a carico della Ditta appaltatrice la distribuzione del pasto e lo svolgimento di tutte le altre attività connesse alla refezione, quali:

- la prenotazione giornaliera dei pasti,
- la predisposizione degli spazi e degli arredi, l'apparecchiatura e sparcchiatura dei tavoli;
- scodellamento e distribuzione dei pasti;
- sgombero, pulizia e disinfezione degli arredi e delle aree predisposte per il pasto al termine degli stessi;
- distribuzione delle merenda pomeridiana e della colazione;
- effettuazione di verifiche e compilazione della modulistica prevista dal Piano di Autocontrollo.

Il lavaggio delle stoviglie è a carico dell'amministrazione comunale come pure la gestione dei rifiuti connessi alla refezione scolastica.

La ditta dovrà presentare in sede di gara il manuale HACCP per le attività di distribuzione del pasto e le altre attività accessorie a proprio carico relative al servizio di ristorazione e dovrà controllarne la corretta applicazione mediante idonea documentazione.

Rimane altresì a carico della ditta l'eventuale fornitura del pasto per i dipendenti in servizio.

ART. 15 - FORNITURA DEL MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO

Tutto il materiale (di consumo, di cancelleria, didattico, ludico-ricreativo) necessario per la perfetta e completa realizzazione dei servizi è a carico dell'appaltatore specificatamente per quanto concerne:

- il materiale di consumo, di cancelleria, didattico, ludico-ricreativo;
- i prodotti per la cura e l'igiene dei bambini (creme, detersivi delicati, ecc...) ad esclusione dei pannolini;

- il materiale necessario per la pulizia dei locali (attrezzature e prodotti);
- il materiale igienico-sanitario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: materiale di pronto soccorso, bobine di carta per fasciatoi, fazzoletti di carta, salviette per le mani, carta igienica, guanti, e quanto altro si renda necessario).

Il materiale destinato alle attività educative, come ad esempio giocattoli, materiale fotografico, audiografico, audiovisivo, ecc., deve essere conforme alle norme vigenti e sufficienti per quantità e qualità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino e rinnovato quando necessario a carico del soggetto risultato aggiudicatario. Nel Progetto Gestionale dovrà essere contenuta anche la dotazione iniziale dei materiali (di consumo, di cancelleria, didattico, ludico-ricreativo).

E' a carico delle famiglie la dotazione dei pannolini e della biancheria (incluse lenzuola e coperte).

ART. 16 – INSERIMENTO DEI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP

Il Comune di San Cesario Sul Panaro intende favorire la frequenza e l'integrazione dei bambini portatori di handicap, in collaborazione con i servizi competenti dell'Azienda USL locale. I bambini portatori di handicap saranno inseriti nel nido d'infanzia comunale, in base all'organizzazione annuale dei servizi. In tal caso è onere della ditta la messa in opera di quanto previsto dalla L. 104/92 e dalla L.R. n. 19/2016 e ss. mm. e ii. in materia. Le modalità di inserimento/integrazione dei bambini portatori di handicap da parte dell'appaltatore dovranno tuttavia essere preventivamente concordate con il Comune da un punto di vista sia pedagogico sia organizzativo, anche in relazione al numero ed alla gravità dei casi e potranno prevedere, a titolo esemplificativo, la presenza di un educatore di aiuto alla sezione o di una unità di personale di sostegno educativo-assistenziale al bambino per le ore di effettiva presenza nel servizio, oppure, in alternativa, potrà essere stabilita, in accordo con il Comune, la riduzione del numero dei bambini nella sezione.

Tenuto conto della specificità degli interventi necessari, per ciascun bambino portatore di handicap inserito nei servizi, il Comune corrisponderà mensilmente all'appaltatore un compenso aggiuntivo proporzionato alle ore di effettiva prestazione aggiuntiva.

La fornitura di eventuali ausili a favore dell'integrazione dei bambini portatori di handicap, prescritti dal competente servizio dell'Azienda USL, resta a carico del Comune.

Nei Piani di Emergenza delle singole strutture dovrà essere esplicitamente prevista la figura dell'addetto all'assistenza ai bambini portatori di handicap, al quale l'appaltatore dovrà garantire adeguata formazione.

ART. 17 – SERVIZI ULTERIORI

La ditta, previa autorizzazione del Comune e nel rispetto di leggi e regolamenti, può inoltre utilizzare i locali messi a disposizione dal Comune, per altre attività di socializzazione, ludiche, educative, divulgative, rivolte a bambini 0-6 anni residenti o domiciliati a San Cesario Sul Panaro ed alle loro famiglie, purché tali attività non incidano in alcun modo negativamente sul servizio del presente appalto.

Qualora ne venga valutato l'interesse pubblico, il Comune potrà valutare mediante apposito accordo, le modalità di compartecipazione alla spesa. In ogni caso, qualora i servizi ulteriori di cui al presente articolo non rientrino in quelli già coperti dalle polizze assicurative di cui al successivo art. 43, la ditta è tenuta a stipulare idonea polizza specifica. Il Progetto Pedagogico e il Progetto Gestionale descrivono questa ulteriore tipologia di servizi offerti in linea con gli orientamenti pedagogici.

ART. 18 – CORRISPETTIVO, RIDUZIONI E SUPPLEMENTI

Per i servizi di cui al punto “A” il Comune corrisponderà mensilmente all'appaltatore il compenso dovuto, salvo quanto di seguito precisato:

a) Ammissione e ritiro degli utenti in corso d'anno

All'inizio di ciascun anno scolastico, il Comune comunicherà alla ditta i nominativi dei bambini iscritti ai servizi gestiti, almeno 20 giorni prima dell'inizio del servizio.

In caso di ritiro di utenti in corso d'anno scolastico, se è presente una lista di attesa, il Comune si impegna a comunicare alla ditta entro 7 giorni il nominativo di un altro utente da avviare al servizio, compatibilmente con l'età dei bambini accolti, con l'organizzazione delle sezioni, con le esigenze pedagogiche ed educative del servizio che deve accogliere il nuovo utente e dei servizi educativi nel loro complesso. Nel caso in cui non sia possibile individuare un nuovo utente in sostituzione, ed il posto rimanga pertanto vacante, nulla è dovuto dal Comune alla ditta appaltatrice.

Nel mese di inserimento, il corrispettivo dovuto dal Comune alla ditta per l'utente inserito è determinato come segue:

- inserimento nella 1^a e 2^a sett. del mese 100% del costo mensile dovuto
- inserimento nella 3^a/ 4^a/5^a sett. del mese 50% del costo mensile dovuto

Analogamente in caso di ritiro dal servizio anticipato rispetto al termine del mese, il corrispettivo dovuto dal Comune alla ditta per l'utente ritirato è determinato come segue:

- ritiro nella 1^a e 2^a sett. del mese 50% del costo mensile dovuto
- ritiro nella 3^a/4^a/5^a sett. del mese 100% del costo mensile dovuto.

b) Frequenza dei bambini portatori di handicap

Per le finalità previste al precedente art. 16, per ciascun bambino portatore di handicap inserito, per cui il Comune convenga sull'opportunità di aumentare l'intervento educativo a sostegno e supporto del bambino e della sezione stessa, il Comune corrisponderà mensilmente all'appaltatore, oltre al costo mensile dovuto, un compenso aggiuntivo. Tale compenso aggiuntivo sarà calcolato moltiplicando le ore mensili pattuite di maggior intervento educativo e realmente effettuate per il costo orario offerto per il servizio opzionale di cui all'art. 2 sotto la lettera f), oltre IVA in misura di legge, se ed in quanto dovuta.

TITOLO III SERVIZI OPZIONALI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II

ART. 19 – SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO

Il servizio di prolungamento orario è rivolto a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, (indicativamente in numero presunto di 10) frequentanti il nido, i cui genitori per necessità lavorative richiedono di prolungare l'orario di permanenza al nido oltre quello ordinariamente previsto.

Il servizio di prolungamento si svolge dalle 16.15 fino alle ore 18.00 a decorrere dalla seconda settimana di ogni anno educativo. L'educatrice dovrà essere in servizio dalle ore 16.00, in modo da poter confrontarsi con le educatrici di sezione ed acquisire le informazioni sullo svolgimento della giornata da trasmettere alle famiglie. Tale servizio verrà attivato solo in presenza di un sufficiente numero di richieste.

Gli orari di apertura e di chiusura del servizio sono in ogni caso determinati dall'Amministrazione Comunale e possono subire variazioni in relazione a specifiche esigenze delle famiglie e/o in base all'organizzazione complessiva annuale dei servizi.

Il rapporto numerico educatore/bambini viene stabilito dal Comune, in relazione all'età degli stessi ed alla durata della loro effettiva permanenza presso il servizio, in applicazione dei criteri di sicurezza degli utenti e di miglior gestione del servizio.

I bambini dovranno essere assistiti fino alla loro consegna al genitore o ad altro adulto appositamente autorizzato al ritiro del minore, nei locali che verranno indicati dal Servizio Istruzione.

Il personale dovrà altresì registrare la presenza degli alunni al prolungamento conformemente alle disposizioni fornite dal competente Servizio Istruzione.

I locali saranno messi a disposizione del servizio di prolungamento orario gratuitamente e completi degli arredi, delle attrezzature e dei materiali necessari. All'inizio ed alla fine del servizio la ditta appaltatrice è tenuta a collaborare nelle attività di predisposizione e riordino degli spazi.

Il personale della ditta che organizza il prolungamento nei nidi d'infanzia, alla conclusione di tale funzione dovrà, se necessario, assicurare la chiusura dei locali scolastici e l'inserimento dell'allarme e dovrà diligentemente custodire le chiavi consegnate.

La ditta dovrà illustrare, nell'ambito del progetto da presentare in sede di gara, la propria ipotesi di organizzazione del servizio di prolungamento orario, articolata in funzione dei tempi e dei ritmi dei bambini, finalizzata all'intrattenimento ed alla socializzazione dei bambini, che si inserisca armoniosamente nel progetto dei nidi comunali; detta proposta sarà sottoposta alla valutazione del Servizio Istruzione e del coordinatore pedagogico comunale, che potranno indicare integrazioni o cambiamenti.

Potrà essere chiesto all'appaltatore la produzione e diffusione di materiale informativo e di documentazione relativo al servizio medesimo.

All'inizio dell'anno scolastico, il Servizio Istruzione del Comune individua, in accordo con la ditta aggiudicataria, un monte ore dedicato alla gestione che comprenda la partecipazione delle educatrici alle riunioni di sezione e a collettivi di verifica. Tale ore sono comprese nel costo orario di aggiudicazione.

Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, in particolare restano di competenza comunale:

- la richiesta di attivazione degli interventi e la determinazione della loro quantità e durata;

- la messa a disposizione gratuita, per il periodo stabilito, dei locali in cui si svolgono i servizi e dei relativi arredi ed attrezzature;
- la determinazione del calendario e dell'orario di svolgimento dell'attività;
- la fornitura dei prodotti necessari per l'igiene dei bambini (creme, detergenti delicati, ecc....) per il servizio, ad eccezione dei pannolini che rimarranno a carico delle famiglie;
- la fornitura del materiale didattico, ludico e di consumo;
- la fornitura di eventuali ausili a favore dell'integrazione dei bambini portatori di handicap;
- l'accoglimento delle domande, la determinazione del numero minimo e massimo di bambini da accogliere;
- la determinazione ed acquisizione delle rette di frequenza per la fruizione del servizio.

Il monte ore annuale indicativo del servizio di prolungamento orario: n. 1,75 ore per personale educatore per presunti 196 giorni annuali di apertura del servizio.

La stazione appaltante si riserva di attivare il servizio di cui al presente articolo ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di richieste in numero congruo, il corrispettivo del servizio sarà determinato applicando il prezzo orario sopraindicato previa applicazione del ribasso d'asta.

ART 20 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO "SPAZIO BAMBINI".

L'amministrazione si riserva di attivare in caso di iscrizioni un servizio integrativo Spazio Bambino presso un nido di proprietà comunale.

Lo spazio bambini è un servizio educativo integrativo con una frequenza antimeridiana, senza la somministrazione del pasto, per un numero presunto di 9 bambini di età compresa tra 18/36 mesi. Ogni anno, a seconda delle richieste d'iscrizione pervenute, l'Amministrazione potrebbe valutare di ampliare la fascia d'età dei bimbi ammessi al servizio in 12/36 mesi, eventualmente, diminuendo il numero dei bambini inseriti.

Il servizio attivo dal 1 settembre al 30 giugno di ogni anno, presso un nido d'infanzia, dal lunedì al venerdì con una frequenza massima di tre ore giornaliere dalle 9.00 alle ore 12.00. La ditta appaltatrice dovrà fornire il personale educativo ed il materiale didattico necessario e provvedere alla pulizia degli spazi utilizzati.

Il servizio prevede la somministrazione della merenda a carico del Comune.

Tutto il materiale di consumo ed igienico-sanitario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: materiale di pronto soccorso, sapone, bobine di carta per fasciatoi, salviette, carta igienica, guanti, carta-asciugamani, quanto altro si renda necessario e pulizia) comprese le uniformi del personale e il materiale didattico necessario per la realizzazione del servizio è a carico della ditta appaltatrice.

La ditta dovrà illustrare, nell'ambito del progetto da presentare in sede di gara, la propria ipotesi di organizzazione del servizio, articolata in funzione dei tempi e dei ritmi dei bambini, finalizzata all'intrattenimento ed alla socializzazione dei bambini, che si inserisca armoniosamente nel progetto dei nidi comunali; detta proposta sarà sottoposta alla valutazione del Servizio Istruzione e del coordinatore pedagogico comunale, che potranno indicare integrazioni o cambiamenti.

Potrà essere chiesto all'appaltatore la produzione e diffusione di materiale informativo e di documentazione relativo al servizio medesimo.

All'inizio dell'anno scolastico, il Servizio Istruzione del Comune individua, in accordo con la ditta aggiudicataria, un monte ore dedicato alla gestione che comprenda la partecipazione delle educatrici alle riunioni di sezione e a collettivi di verifica. Tale ore sono comprese nel costo orario di aggiudicazione.

ART 21 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE”

Si tratta di un servizio integrativo che accoglie i bambini e i loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini, e di incontro, comunicazione e confronto per gli adulti, così come prevede la normativa regionali L.R. 19/2016 e ss.mm.

Il servizio se attivato si svolgerà presso locali messi a disposizione dell'amministrazione da settembre a luglio.

L'attività educativa viene svolta dal lunedì al sabato, indicativamente nelle fasce orarie 8.30/12.30 o 14.30/18.30, che verranno però meglio definite di anno in anno, ed in occasione di particolari iniziative anche la domenica.

I bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi vengono divisi in gruppi, ed ogni gruppo frequenta il centro in orari e giornate differenti.

I bambini di età compresa tra 0 e 12 mesi vengono accolti nelle attività di primissima infanzia e frequentano il centro, di norma, una volta alla settimana.

I bambini saranno sempre accompagnati da un genitore o altro adulto.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le attività del presente servizio potrebbero essere estese anche ad una maggiore fascia di età, fino al massimo di anni 6.

Il personale della ditta che organizza il servizio, alla conclusione di tale funzione dovrà, se necessario, assicurare la chiusura dei locali scolastici e l'inserimento dell'allarme e dovrà diligentemente custodire le chiavi consegnate.

Il personale incaricato dovrà seguire un programma di attività finalizzate all'intrattenimento ed alla socializzazione dei bambini, commisurato all'età degli stessi, e dovrà prevedere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- attività di gioco socializzanti;
- percorsi laboratoriali;
- insegnamento del massaggio neonatale (A.I.M.I.);
- organizzazione di feste e attività con la cittadinanza;
- collaborazione con altri servizi del territorio.

La ditta appaltatrice dovrà fornire tutto il materiale didattico necessario per lo svolgimento delle varie attività programmate, il materiale per il primo soccorso e il materiale necessario per effettuare le pulizie (prodotti detergenti, cartari ed attrezzature).

I locali saranno messi a disposizione dall'Amministrazione gratuitamente e completi degli arredi, delle attrezzature e dei materiali necessari.

La ditta dovrà illustrare, nell'ambito del progetto da presentare in sede di gara, la propria ipotesi di organizzazione del Centro per bambini e famiglie; detta proposta sarà sottoposta alla valutazione del Servizio Istruzione e del coordinatore pedagogico comunale, che potranno indicare integrazioni o cambiamenti.

Potrà essere chiesto all'appaltatore la produzione e diffusione di materiale informativo e di documentazione relativo al servizio medesimo.

All'inizio dell'anno scolastico, il Servizio Istruzione del Comune individua, in accordo con la ditta aggiudicataria, un monte ore dedicato alla gestione che comprenda la partecipazione delle educatrici ai collettivi di verifica. Tale ore sono comprese nel costo orario di aggiudicazione.

Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, in particolare restano di competenza comunale:

- la richiesta di attivazione degli interventi e la determinazione della loro quantità e durata;
- la messa a disposizione gratuita, per il periodo stabilito, dei locali in cui si svolgono i servizi e dei relativi arredi ed attrezzature;
- la determinazione del calendario e dell'orario di svolgimento dell'attività;
- l'accoglimento delle domande, la determinazione del numero minimo e massimo di bambini da accogliere;
- la determinazione ed acquisizione delle rette di frequenza per la fruizione del servizio.

I prezzi per il servizio di gestione del centro bambini e famiglie di cui al presente punto sono i seguenti:

	Ora/uomo
Personale educativo	€ 23,50
Personale ausiliario	€ 19,70

Il corrispettivo del servizio sarà determinato per ore/uomo moltiplicato il prezzo unitario sopra indicato, previa applicazione del ribasso d'asta.

La stazione appaltante si riserva di richiedere tale servizio ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lettera a del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 22 – SPECIFICHE RELATIVE A INTERVENTI INTEGRATIVI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI, GESTIONE DI PROGETTI INTEGRATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA ANCHE UTILIZZANDO ATELIERISTI, PSICOMOTRICISTA E MADRELINGUA

Si tratta di prestazioni integrative degli usuali servizi educativi svolti presso le strutture a gestione comunale, al fine di garantire la rispondenza del servizio nel suo complesso alle esigenze organizzative e/o degli utenti. Ogni singolo intervento potrà prevedere tempi di realizzazione diversi (settimane, mesi, l'intero anno scolastico) e un differente numero di ore, a seconda del bisogno specifico. A seconda della tipologia di prestazione la ditta appaltatrice, in raccordo con il Servizio Istruzione ed il coordinatore pedagogico comunale, dovrà predisporre un progetto d'intervento.

I prezzi per il servizio di cui al presente punto sono i seguenti:

	Ora/uomo
Personale educativo	€ 23,50

Il corrispettivo del servizio sarà determinato per ore/uomo moltiplicato il prezzo unitario sopra indicato, previa applicazione del ribasso d'asta.

La stazione appaltante si riserva di richiedere tale servizio ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lettera a del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 23 – SPECIFICHE RELATIVE A CENTRO RICREATIVO ESTIVO 0/3 ANNI

Il servizio centro estivo ha come obiettivo principale quello di essere un servizio a sostegno e supporto alle famiglie impegnate lavorativamente, si tratta quindi di un servizio con una forte valenza sociale saldamente intrecciata a quella educativa. Tale servizio è caratterizzato dalla realizzazione di attività ludiche/ricreative ed è svolto in massima continuità educativa con i nidi d'infanzia comunali secondo le caratteristiche indicate dalla L.R. 19/2016 e ss.mm.ii. nonché dalla direttiva regionale 1564/2017 e ss.mm. e ii. L'intervento è finalizzato a garantire la frequenza di un servizio ricreativo estivo di nido d'infanzia ai bambini le cui famiglie, per motivi lavorativi, necessitano del servizio durante il mese di luglio, periodo di sospensione dell'ordinario servizio comunale. Gli utenti del servizio sono già utenti dei nidi comunali e possono frequentare full time e part-time. Indicativamente sono di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi ed in numero di 42.

Il servizio estivo dovrà essere svolto, di norma nel mese di luglio, presso la struttura del nido d'infanzia, compatibilmente con gli interventi di manutenzione straordinaria programmati nel corso del periodo estivo.

La struttura, già in disponibilità dell'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio nido, è messa a disposizione in comodato d'uso gratuito per il periodo di svolgimento del servizio, complete degli arredi e delle attrezzature necessarie. All'inizio ed alla fine del centro estivo, la Ditta appaltatrice è tenuta alle attività di predisposizione e riordino degli spazi, nonché al ritiro del materiale eventualmente fornito e non consumato, nel rispetto dei tempi indicati dal Comune.

La Ditta è custode dei locali assegnati e tutto quanto in esso contenuto. Il personale della Ditta appaltatrice dovrà pertanto garantire il corretto mantenimento ed utilizzo dei locali assegnati, in termini di custodia e di sicurezza.

23.1 Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio deve rispondere ai seguenti obiettivi:

- formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- cura dei bambini in un contesto esterno a quello familiare;
- sostegno alle famiglie con bambini piccoli e genitori occupati nel lavoro anche nel periodo estivo.

Il servizio si svolge solitamente nel mese di luglio e per una durata minima di quattro settimane, dal lunedì al venerdì, negli stessi orari di svolgimento dell'ordinario servizio di nido d'infanzia, con analoghi possibilità di anticipo e di prolungamento orario meridiano e pomeridiano. Ferme restando le indicazioni sopra fornite in merito agli orari di entrata e di uscita, e l'orario di somministrazione del pasto (indicativamente fascia oraria 11:00-12:00 per il nido), la Ditta dovrà illustrare, nell'ambito della Progettazione e Organizzazione Educativa del Servizio da presentare in sede di gara, la propria ipotesi di organizzazione della giornata al centro estivo, articolata in funzione dei tempi e dei ritmi dei bambini. Il progetto del Centro Estivo dovrà essere formulato in continuità con il progetto pedagogico definito per i servizi nido d'infanzia.

Il Centro Estivo è un'opportunità offerta alle famiglie e ai bambini con delle delicatezze e criticità legate alle caratteristiche specifiche:

- bambini che, provenienti da nidi diversi tra loro, si trovano per un periodo relativamente breve a convivere;
- presenza di figure di educatori non familiari a tutti i bambini e genitori ;
- permanenza, per la maggior parte dei bambini, in uno spazio che non è da loro conosciuto .

L'intervento comporta la predisposizione di una proposta educativo-organizzativa che privilegi l'attività all'aria aperta, garantisca la continuità educativa con gli altri servizi oggetto della presente gara mediante l'utilizzo di almeno il 50% del personale educatore impiegato in corso d'anno e si inserisca armoniosamente nel progetto educativo dei nidi comunali. Detta proposta, sarà sottoposta alla valutazione del Servizio Istruzione del Comune che potrà indicare integrazioni o cambiamenti.

Il servizio si svolge sotto la supervisione del coordinatore pedagogico della Ditta appaltatrice, che dovrà garantire il raccordo con il coordinamento pedagogico comunale

Il soggetto risultato aggiudicatario deve:

- provvedere a tutti gli oneri riguardanti la messa a disposizione del personale educativo ed ausiliario;
- predisporre e realizzare il programma di attività;
- fornire il materiale igienico-sanitario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: materiale di pronto soccorso, sapone, bobine di carta per fasciatoi, salviette, carta igienica, guanti, lenzuola sanitarie in rotolo, carta-asciugamani, quanto altro si renda necessario);
- provvedere allo svolgimento delle attività connesse alla refezione, quali la prenotazione giornaliera dei pasti, la distribuzione e somministrazione di colazione, pranzo e merenda
- provvedere alla realizzazione e diffusione a proprie spese del materiale informativo a stampa relativo all'organizzazione del servizio ed al programma di attività, in collaborazione e sotto la supervisione del Comune; in tale materiale dovranno sempre essere citati il Comune e la ditta appaltatrice; la diffusione di tale materiale sarà subordinata al parere favorevole del Servizio Istruzione del Comune e dovrà avvenire nel rispetto dei tempi indicati dal Comune stesso, che resterà sollevato da qualunque onere economico.
- provvedere ai servizi generali, alle operazioni di pulizia, con fornitura a proprio carico dei prodotti e delle attrezzature per la detergenza, la predisposizione degli spazi (interni ed esterni) e degli arredi, il ripristino degli spazi (interni ed esterni) e degli arredi dopo il pasto, la gestione dei rifiuti ed ogni altro adempimento connesso.

All'interno del Progetto Gestionale, da presentare in sede di gara, la Ditta dovrà presentare le modalità di gestione di tutti gli aspetti del Centro estivo sopra elencati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: personale, garanzia della continuità educativa, piano per la sanificazione dei locali). Il Piano di Autocontrollo dei pericoli per l'igiene e la sicurezza alimentare e l'analisi dei rischi, nonché il Manuale di Sicurezza Alimentare basato sui principi del Sistema "HACCP" relativo al servizio di distribuzione pasti da presentare in sede di gara dovrà valere anche per le attività di cui al presente articolo.

Il personale incaricato è tenuto a mantenere uno stretto contatto con il Servizio Istruzione del Comune, adeguandosi alle richieste ed ai suggerimenti finalizzati al miglior inserimento dei bambini nel servizio: prima dell'attivazione del servizio saranno necessari incontri con il personale educatore dei nidi per il passaggio di informazioni e per la formazione dei gruppi – sezione.

Il personale dovrà inoltre mantenere un corretto comportamento verso gli utenti e le famiglie nonché verso gli altri operatori che a qualsiasi titolo intervengono nella gestione del servizio.

La ditta appaltatrice prima dell'apertura del servizio estivo, si impegna a fornire agli utenti, nel corso dell'assemblea di presentazione del servizio, materiale informativo relativo alla organizzazione dello stesso ed alle attività proposte, da realizzare a proprie spese in collaborazione e con la supervisione del servizio Istruzione. L'opuscolo informativo dovrà essere redatto in copie sufficienti ad essere distribuite a ogni

iscritto e dovrà essere sottoposto all'approvazione del Servizio Istruzione. I costi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono compresi nel prezzo dell'appalto e dovranno essere dimostrati a consuntivo.

23.2 Competenze del Comune

Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del servizio di centro estivo; in particolare restano di competenza comunale:

- l'individuazione e la messa a disposizione gratuita, per il periodo stabilito, dei locali sede del servizio e dei relativi arredi ed attrezzature;
- la determinazione del calendario e dell'orario di svolgimento dell'attività;
- l'accoglimento delle domande, la formazione delle sezioni e la determinazione del numero massimo di bambini da accogliere;
- la fornitura del pasto per i bambini frequentanti;
- eventuale messa a disposizione di proprio personale ausiliario per le quali prevedere rimborso previo specifico accordo tra le parti.

23.3 Monte ore e specificazione dell'utenza

Il corrispettivo del servizio è quello risultante dall'aggiudicazione oltre IVA in misura di Legge. Nel caso in cui, a causa del numero delle iscrizioni, dell'età dei bambini o di altre ragioni organizzative, si rendano necessarie eventuali modifiche, in aumento o in diminuzione rispetto agli standard organizzativi descritti nel presente articolo, nel rispetto dell'organizzazione descritta in sede di gara, sarà utilizzato, come base di calcolo, per le ore svolte in più o in meno, il costo orario indicato per il personale educatore ed ausiliario impiegato nel servizio C oltre a IVA in misura di legge se ed in quanto dovuta. Tale costo non costituisce oggetto di calcolo per la quantificazione della base d'asta relativa ai servizi del presente Titolo (servizio D), ma sarà quello applicabile nel caso di aumento o diminuzione della prestazione, come sopra precisato.

La ditta appaltatrice è comunque obbligata ad effettuare il servizio anche per un numero di utenti e/o di ore minore di quello indicato ovvero per un numero maggiore, fatti salvi esclusivamente gli adeguamenti economici di cui al presente articolo. Null'altro è dovuto dall'appaltante all'appaltatore.

Qualora le domande di iscrizione al servizio non raggiungano il limite minimo stabilito dal Comune per l'attivazione dell'intervento, il centro estivo non sarà avviato. In tale caso nulla è comunque dovuto dall'appaltante all'appaltatore.

23.4 - durata e orari di funzionamento del servizio estivo

Il servizio estivo per bambini in età da nido, sarà attivato nel mese di luglio per un totale di circa 20 gg. l'anno. L'orario minimo di apertura è previsto dalle 8.00 alle 16.15 dal lunedì al venerdì.

E' inoltre prevista l'attivazione, a carico dell'aggiudicatario, del servizio dalle 7.30 alle 8,00 e dalle 16.15 alle 18.00 per i bambini coi genitori impegnati in attività lavorativa in tali orari.

Gli orari di apertura e di chiusura del servizio sono determinati dall'Amministrazione Comunale e possono subire delle variazioni in relazione a specifiche esigenze delle famiglie.

La ditta dovrà presentare in sede di gara la propria ipotesi organizzativa della giornata del servizio estivo, ferme restando le indicazioni sopra fornite per quanto riguarda gli orari di entrata, uscita e somministrazione dei pasti.

I prezzi per il servizio di gestione del centro estivo di cui al presente punto sono i seguenti:

	Ora/uomo
--	----------

Personale educativo	€ 23,50
Personale ausiliario	€ 19,70

Il corrispettivo del servizio sarà determinato per ore/uomo moltiplicato il prezzo unitario sopra indicato, previa applicazione del ribasso d'asta.

La stazione appaltante si riserva di richiedere tale servizio ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lettera a del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART 24 - SOSTEGNO EDUCATIVO ASSISTENZIALE AI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI

Il servizio di Assistenza Educativa è svolto in favore di bambini con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, ed ai sensi della L.R. 19/2016 e ss.mm.ii..

Come stabilito all'art. 10) del vigente "Accordo distrettuale per la gestione a livello locale dell'Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica di alunni e studenti con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado ..." all'inizio di ogni anno scolastico, in base alla certificazione dell'ASL competente e secondo le modalità ed i criteri previsti agli artt. 2, 3, 4 e 9 del citato Accordo, il servizio Istruzione del Comune di San Cesario Sul Panaro individua il numero di ore settimanali di assistenza educativa per ogni bambino portatore di Handicap;

Le esigenze individuate saranno quindi rappresentate all'appaltatore, per la successiva effettuazione del servizio che potrà svolgersi dal lunedì al venerdì, presso il nido La Coccinella del comune di San Cesario Sul Panaro, frequentato dai bambini segnalati.

In caso di assenza del bambino assistito il servizio sarà sospeso. Solo per il 1^ giorno di assenza del bambino l'operatore educativo-assistenziale potrà rimanere in servizio in appoggio alla sezione;

In caso di cessazione della frequenza da parte degli alunni assistiti, il servizio sarà interrotto.

Il personale incaricato dalla ditta appaltatrice dovrà essere fisicamente idoneo alle mansioni assegnate e avere il profilo professionale di educatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 e seguenti.

Il personale assegnato dovrà progettare e realizzare attività di carattere ludico-ricreativo in conformità al progetto pedagogico previsto per i nidi d'infanzia in cui il bambino frequenta;

le modalità organizzative e le strategie volte all'inclusione dei bambini con abilità differenti da parte dell'appaltatore dovranno tuttavia essere preventivamente concordate con il comune da un punto di vista sia pedagogico che organizzativo, anche in relazione al numero e alla gravità dei casi e potranno prevedere la presenza di un educatore in aiuto alla sezione, di un'unità di personale adeguatamente formato al sostegno educativo/assistenziale al bambino, ovvero la riduzione del numero di bambini della sezione ai sensi della Direttiva di cui alla D.G.R. n. 1564/2017 e degli accordi di Programma provinciale e distrettuale di riferimento.

Il servizio di appoggio educativo- assistenziale rivolto a bambini residenti portatori di handicap dovrà essere svolto presso tutte le sezioni del nido La Coccinella del Comune di San Cesario Sul Panaro; la ditta dovrà provvedere alla fornitura del materiale per l'igiene dei bambini portatori di handicap grave, mentre resta in

carico al Comune la fornitura di eventuali ausili a favore dell'integrazione dei bambini disabili , prescritti dal competente servizio AUSL.

Il costo del servizio sarà determinato moltiplicando il monte orario complessivamente presunto per il prezzo orario quantificato sulla base dei costi della manodopera del personale di cui alla tabella "settembre 2020" del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni Industriali – Div IV del costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, incrementato dei costi aziendali e delle spese per la fornitura dei materiali per l'igiene dei bambini.

La stazione appaltante si riserva di attivare il servizio di cui al presente articolo ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di inserimento di bambini certificati, il corrispettivo del servizio sarà determinato applicando il prezzo orario sopraindicato previa applicazione del ribasso d'asta.

ART 25 – FORME DI ACCOGLIENZA A ORARIO FLESSIBILE E MODALITÀ DI FREQUENZA SPERIMENTALI

Gestione all'interno del nido d'infanzia "La Coccinella" di forme di accoglienza a orario flessibile e modalità di frequenza sperimentali che l'Amministrazione comunale deciderà di attivare sulla base delle necessità del territorio.

TITOLO IV - PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI E RELAZIONE CON GLI UTENTI

ART. 26 – RETE DEI SERVIZI

Per garantire l'integrazione di tutti i servizi per la prima infanzia, a gestione diretta e in appalto, presenti sul territorio Comunale e per perseguire la continuità educativa e lo sviluppo della rete dei servizi della prima infanzia, il coordinatore pedagogico comunale potrà partecipare ai collettivi della sezione appaltata, al fine di contribuire alla realizzazione di scelte educative integrate sia rispetto ai principi espressi nel progetto pedagogico comunale, sia rispetto all'integrazione con i servizi della prima infanzia a gestione comunale.

Inoltre la ditta appaltatrice dovrà prevedere la partecipazione del proprio coordinatore pedagogico agli intercollettivi organizzati dal Comune (ipotizzabili nel numero di 3 per anno scolastico) in cui saranno discusse ed organizzate le politiche, i progetti, il piano dei servizi e le scelte educative rivolte alla prima infanzia.

Il coordinatore pedagogico della ditta appaltatrice dovrà altresì collaborare con il coordinatore pedagogico comunale per la pianificazione del piano della formazione del personale, contribuendo alla rilevazione dei bisogni formativi e concordando gli eventuali percorsi formativi organizzati a spese della ditta appaltatrice.

Per promuovere, inoltre, il coordinamento gestionale dei servizi per la prima infanzia del territorio, quale strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi sul piano gestionale ed amministrativo e farsi garante del servizio reso all'utenza, il Servizio Istruzione svolgerà, anche in rapporto ai servizi gestiti dall'appaltatore di cui al presente capitolato, funzioni di indirizzo, programmazione, verifica e controllo, attuando azioni finalizzate al mantenimento della coerenza e continuità educativa degli interventi tra i servizi gestiti direttamente e quelli gestiti in appalto. Tali azioni potranno consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella programmazione e controllo della documentazione informativa per le famiglie, nella diffusione di istruzioni operative e modalità procedurali uniformi sul territorio, ecc.... A tale fine la ditta si impegna a garantire il massimo raccordo, collaborando, per gli aspetti di propria competenza, alla realizzazione del coordinamento gestionale della rete dei servizi ed allo scambio di informazioni relative ai servizi gestiti, in particolar modo per quanto concerne i rapporti con le famiglie (ad esempio: comunicazione di eventuali reclami, bisogni, richieste, ecc...).

ART. 27 - PROGETTO PEDAGOGICO

Il soggetto risultato aggiudicatario dovrà presentare, in linea con la relazione tecnica valutata in sede di gara, un progetto pedagogico in coerenza con la normativa vigente "Linee guida per la stesura del progetto pedagogico e per la realizzazione del percorso territoriale di valutazione della qualità (Allegato 2 alla deliberazione di G.R. 704/2019 e ss.mm che potranno intervenire in corso di durata dell'appalto).

Coerentemente con quanto descritto nelle Linee Guida Regionali, nell'indice di tale progetto dovranno essere necessariamente presenti ed articolati i punti di seguito riportati.

- Orientamenti pedagogici

Una premessa che descriva gli orientamenti pedagogici del servizio. Tali orientamenti, attraverso una trattazione teorica e metodologica, descrivono i valori che definiscono l'identità pedagogica del servizio (in coerenza con la L.R. 19/2016 e con il le linee pedagogiche per il sistema integrato 0/6 indicazioni nazionali per il curricolo 2012) e dovranno essere direttamente connessi ai contenuti

dell'organizzazione e della gestione e agli standard qualitativi di svolgimento della stessa. Essi dovranno cioè essere in stretta relazione con la Progettazione e Organizzazione Educativa del servizio e con il Progetto Gestionale (descritti successivamente), nel rispetto dei seguenti elementi ritenuti qualificanti:

- descrizione dei criteri e modalità di funzionamento del gruppo di lavoro con particolare riferimento anche alla metodologia di progettazione (a titolo esemplificativo: i suoi obiettivi, i tempi, la tipologia di personale coinvolto; le caratteristiche degli strumenti di progettazione rivolti all'osservazione delle dinamiche evolutive dei bambini e delle domande evolutive ad esse connesse, che possono quindi coinvolgere anche le famiglie, e alla condivisione verso terzi);
- descrizione dei criteri e modalità di organizzazione e gestione del contesto educativo (a titolo esemplificativo: quali scelte pedagogiche in relazione agli spazi e materiali; alla gestione dei tempi della quotidianità e/o a particolari momenti dell'anno educativo, come ad esempio l'ambientamento, e della quotidianità, come ad esempio il momento dell'accoglienza); alle relazioni tra bambini e tra adulti e bambini; alla finalità e alla tipologia delle proposte educative);
- descrizione dei criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e del rapporto con il territorio (a titolo esemplificativo quali scelte pedagogiche in relazione alle modalità di intendere la partecipazione delle famiglie utenti del servizio con riferimento alle scelte pedagogiche per connettere tale idea all'organizzazione della quotidianità, a progettualità specifiche e agli organismi di partecipazione; scelte pedagogiche e metodologia orientate all'intreccio tra le attività del servizio educativo e i servizi socio-educativo-sanitari del territorio);
- descrizione dei criteri e modalità della metodologia che viene utilizzata per auto-etero valutare la qualità dei processi e la loro coerenza con le premesse valoriali precedentemente esplicitate.
- il documento relativo agli orientamenti pedagogici includerà la realizzazione di attività volte alla familiarizzazione alle sonorità di lingue straniere (in particolar modo l'inglese) attraverso proposte educative congruenti ai bisogni evolutivi e alle progettualità caratteristiche della fascia d'età 0/6 anni.

- Progettazione e organizzazione educativa del servizio

La Progettazione e Organizzazione Educativa del servizio, da presentare in sede di gara, è direttamente connessa ai criteri e modalità di lavoro espressi precedentemente negli orientamenti pedagogici, e definisce sul piano organizzativo tali premesse. Essa contiene la descrizione dettagliata dell'organizzazione di una giornata/settimana/mese tipo e in particolare deve prevedere indicazioni precise su: l'organizzazione dei turni di lavoro del personale (educativo e ausiliario); la

composizione dei gruppi dei bambini e le relative modalità di utilizzo degli spazi del servizio; la tipologia di proposte educative; i momenti dedicati alle riunioni del personale; i momenti dedicati all'incontro e condivisione con le famiglie, ecc.

La Progettazione e Organizzazione Educativa deve essere articolata in più sezioni che rappresentino i diversi ambiti in cui il servizio viene erogato, di cui in particolare almeno una relativa agli orientamenti pedagogici.

In particolare la Progettazione e Organizzazione Educativa

dovrà essere articolata per ciascun servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato. Pur essendo un servizio annuale dovrà essere predisposta anche l'apposita sezione dedicata alle modalità organizzative del servizio di Centro estivo. La Progettazione e Organizzazione Educativa dovrà contenere anche le modalità di svolgimento di attività volte alla familiarizzazione alle sonorità di lingue straniere (in particolar modo l'inglese).

Il progetto pedagogico dovrà inoltre tenere in considerazione i seguenti elementi ritenuti qualificanti da parte del Comune, intesi come azioni di miglioramento auspicabili/attese in funzione delle necessità/bisogni espressi dal territorio negli ultimi anni:

- sperimentazione di nuove forme di organizzazione dei servizi educativi volte a facilitare l'accessibilità a tutta la popolazione della fascia 0/6 anni in modo da configurare tali servizi come nodi di comunità che lavorino in/direttamente sul tema dell'inclusione sociale e sulle competenze genitoriali delle famiglie contemporanee (servizi educativi promotori di benessere psico-sociale);
- sperimentazione di nuove forme di organizzazione degli spazi esterni dei servizi che li configurino come luoghi di apprendimento (atelier espressivi) complementari alle e/o amplificatori delle esperienze di apprendimento vissute negli spazi interni. Queste esperienze possono rappresentare una forma indiretta di accompagnamento alla genitorialità mostrando nei fatti nuove possibilità di fruizione degli spazi esterni attraverso un approccio estetico alle esperienze vissute a contatto con la natura che valorizza l'utilizzo della corporeità e dei materiali naturali.
- Il Comune si riserva di chiedere alla Ditta le revisioni ed integrazioni agli orientamenti pedagogici che si rendessero opportune per meglio recepire gli sviluppi più recenti delle teorie psicopedagogiche e/o delle loro linee conduttrici elaborate a livello locale, ai sensi del precedente Art. 11, nonché quelle discendenti dagli esiti del primo periodo di contratto e/o derivanti dall'auto/eterovalutazione della qualità del servizio. In sede di valutazione dell'offerta tecnica, non verranno valutate parti della Progettazione e Organizzazione Educativa (di cui al presente articolo) e del Progetto Gestionale (di cui all'Art. 28), incongruenti con quanto esplicitato negli orientamenti pedagogici.

ART. 28 - PROGETTO GESTIONALE

Il Progetto Gestionale, da presentare in sede di gara, è direttamente connesso ai criteri e modalità di lavoro espressi precedentemente nella parte del progetto pedagogico dedicata agli orientamenti pedagogici e definisce sul piano gestionale tali premesse. Esso contiene le norme puntuali per quanto riguarda il comportamento e gli obblighi di tutto il personale impiegato, in particolare deve prevedere indicazioni precise relative a:

- programma di manutenzione delle attrezzature e degli arredi che la Ditta intende adottare, comprese le scadenze periodiche che intende applicare, e di gestione delle eventuali emergenze;
- numero degli operatori complessivamente impegnati sull'appalto e numero di ore svolte da ciascun operatore sugli specifici servizi;
- modalità d'osservanza delle norme igienico-sanitarie;
- procedure necessarie al corretto espletamento del servizio di Rifezione Scolastica;
- procedure relative al Sistema di Controllo Interno sull'erogazione dei servizi offerti.

Il Progetto Gestionale deve essere articolato in più sezioni che rappresentino i diversi ambiti in cui il servizio viene erogato, di cui in particolare almeno una relativa agli orientamenti pedagogici, come meglio esplicitato al precedente Art.27.

ART. 29 - MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ

Il Responsabile Unico del Procedimento esercita l'attività di indirizzo e controllo dei servizi e della loro erogazione in stretta connessione con il Coordinatore pedagogico comunale e il Coordinatore Pedagogico del

soggetto aggiudicatario. Il soggetto risultato aggiudicatario deve essere dotato di un Sistema di Controllo Interno sull'erogazione dei servizi offerti da esplicitarsi nel Progetto Gestionale.

Il monitoraggio della qualità verrà effettuato tramite differenti organismi, azioni e strumenti. Nello specifico, il sistema di monitoraggio della qualità comprende almeno:

- risultanze del percorso di autovalutazione della qualità pedagogica del servizio. Tale ambito rientra nel percorso di valutazione della qualità secondo la metodologia e gli strumenti previsti dalla normativa regionale in materia
- risultanze del monitoraggio della qualità percepita dalle famiglie (customer satisfaction) attraverso la metodologia e gli strumenti condivisi nel Coordinamento Pedagogico Distrettuale;
- risultanze delle visite di monitoraggio secondo le modalità e gli strumenti condivisi dal Comune.

In linea con quanto richiamato ai punti precedenti e con quanto previsto dalla normativa regionale in materia, il soggetto aggiudicatario dovrà prevedere annualmente l'adozione di strumenti, condivisi con il Comune, idonei a testare la valutazione della qualità percepita dagli utenti, produrre report di sintesi che dovranno essere trasmessi al Comune, curare l'informazione alle famiglie sugli esiti del processo valutativo.

Il Comune potrà anche chiedere l'integrazione di tali strumenti (ad es. mediante somministrazione di questionari agli utenti o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio), al fine di elaborare propri controlli sui servizi dati in appalto o sui servizi pubblici in generale.

Le risultanze di tali azioni potranno trovare sintesi (o essere ampliate) sia negli organismi preposti alla partecipazione (il Comitato di Gestione) o in altri organismi di controllo studiati successivamente ad hoc. A discrezione del Comune, inoltre, potrà essere previsto un organismo di controllo denominato Commissione per la Gestione e la Valutazione del Contratto di Servizio, costituito da:

- il Direttore dell'Esecuzione dell'appalto;
- il Coordinatore Pedagogico comunale
- il Responsabile amministrativo dell'appalto della ditta
- il Presidente dell' Intercomitato di Gestione.

La suddetta commissione opererà utilizzando le risultanze fornite da tutti gli organismi tecnici istituiti (ad esempio la Commissione Tecnica Distrettuale, il Coordinamento Pedagogico Distrettuale, Comitati di Gestione) e i loro strumenti (ad esempio report di autovalutazione di ogni singolo servizio; customer satisfaction delle famiglie) oltre che gli elementi emersi da visite di controllo effettuate direttamente in loco (almeno una all'anno) alla presenza di tutti i membri (o di una rappresentanza scelta) della commissione rilevati con gli opportuni strumenti di osservazione e rilevazione elaborati ad hoc.

Dal momento della sua istituzione, la commissione si riunisce con cadenza annuale con il compito di accertare, stilando apposito verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, quanto segue:

- l'osservanza di quanto previsto dal presente Capitolato, e la corrispondenza al Progetto Pedagogico e al Progetto Gestionale presentato in sede di gara;
- la permanenza dei requisiti educativi ed organizzativi che hanno permesso l'aggiudicazione;
- la valutazione di eventuali contenziosi circa i possibili disservizi

Oltre a quanto sopra previsto il Comune si riserva di attivare tutti i controlli che riterrà necessari, avvalendosi anche del proprio personale, per verificare la qualità del servizio e il pieno adempimento di quanto previsto dal presente Capitolato.

Il soggetto risultato aggiudicatario si impegna altresì ad agevolare i controlli svolti dall'AUSL competente in sede di verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie.

ART. 30 VERIFICHE E CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE -

Il Comune si riserva il diritto in ogni momento, e almeno con cadenza mensile e anche a sorpresa, di accedere ai locali destinati al nido d'infanzia, al fine di operare le opportune verifiche sulla regolarità della prestazione, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse e si riserva inoltre la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio. I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati attraverso:

- la richiesta all'Impresa aggiudicataria di report periodici sull'attività effettuata;
- la richiesta all'Impresa aggiudicataria di copia di materiali di documentazione del Servizio (progetto educativo, relazioni di verifica, diari, schede personali, fotografie);
- osservazioni e ispezioni nei plessi all'interno dei quali si svolge l'attività, anche mediante personale esterno incaricato dal direttore dell'esecuzione;
- colloqui periodici con i responsabili e il Coordinatore pedagogico dell'Impresa;
- partecipazione del Coordinatore pedagogico del Comune ad incontri del Gruppo di lavoro, alla presenza del Coordinatore pedagogico dell'Impresa;
- incontri di confronto-scambio tra il personale operante nei Servizi educativi a gestione diretta e a gestione indiretta alla presenza dei Coordinatori pedagogici del Comune e dell'Impresa;
- effettuazione diretta di rilevazioni sull'utenza (questionari, interviste, colloqui individuali, ecc...).

Tali controlli saranno effettuati dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e dal Coordinatore pedagogico del Comune

Quale standard minimo, le verifiche/controlli verteranno sui seguenti aspetti:

- rispetto dei tempi di realizzazione e della frequenza di erogazione pattuita;
- rispetto delle caratteristiche quantitative e qualitative pattuite;
- rispetto del livello di qualità pattuito.

L'Impresa sarà tenuta a prestare la propria collaborazione per assicurare il regolare svolgimento dell'attività di controllo.

TITOLO V – LOCALI, AREE, ARREDI, ATTREZZATURE

ART. 31 - LOCALI, AREE, ARREDI, ATTREZZATURE UTILIZZATI DALLA DITTA AGGIUDICATARIA

Per lo svolgimento dei servizi di cui ai precedenti articoli l'Amministrazione comunale si impegna alla consegna dei locali di proprietà del Comune di San Cesario Sul Panaro, da considerare idonee allo svolgimento dei servizi, mediante la sottoscrizione di apposito verbale di consegna, redatto in fase di stipulazione del contratto, previo contraddittorio.

Col termine strutture di cui al precedente comma si intendono i locali e gli spazi esterni del seguente immobile: Nido d'infanzia "La Coccinella", con sede in " ubicato in Via Agnini n. 21 nel Comune di San Cesario sul Panaro (MO), di cui all'ALLEGATO 1, Planimetria dei Locali, dotati di arredi e materiali di cui sarà redatto apposito verbale di consegna prima dell'avvio del servizio.

I locali, gli arredi e le attrezzature vengono consegnate all'appaltatore nello stato di fatto e di diritto descritti nel verbale di cui al precedente comma; alla scadenza del contratto, o in caso di risoluzione, vengono riconsegnati nell'identico stato, salvo il normale deterioramento legato all'uso e alla vetustà.

La Ditta si impegna a mantenere in piena efficienza e funzionamento e ad usare correttamente e con diligenza le installazioni, gli impianti, le attrezzature e gli arredi che costituiscono la dotazione data in uso dal Comune di San Cesario Sul Panaro, provvedendo alle manutenzioni di ripristino della funzionalità per l'usura derivante dal normale utilizzo;

La Ditta è ritenuta responsabile per la custodia dei locali ed attrezzature in uso nelle strutture; per le attrezzature di sua proprietà garantisce la rispondenza alla normativa vigente.

L'appaltatore deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari impartiti dall'Azienda USL, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.e.ii atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

La ditta appaltatrice si impegna, nel corso del contratto, all'acquisto delle attrezzature e degli arredi in caso di guasto, in sostituzione di quelle consegnate.

In particolare, qualora sia necessario provvedere alla sostituzione di attrezzature ed arredi, la ditta dovrà provvedere mediante l'acquisto di un bene analogo per caratteristiche e funzionalità; a tal fine la ditta deve segnalare preventivamente l'articolo che intende acquistare all'Amministrazione comunale, che tassativamente dovrà fornire il proprio assenso per iscritto.

Al termine del contratto, detti beni restano di proprietà comunale.

I locali, gli impianti e le attrezzature dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Amministrazione per l'opportuna sorveglianza e per i controlli del caso, nonché a personale incaricato dal Comune per l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dalla Amministrazione comunale.

La Ditta non potrà opporsi ai lavori di modifica, ampliamento o miglioria che il Comune intendesse effettuare a proprie spese. Il Comune si impegna a comunicare alla Ditta, gli interventi che intende realizzare, e i tempi necessari.

La Ditta non potrà pretendere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o temporanea sospensione dell'attività in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi. I tempi e le modalità di intervento dovranno essere concordati con la Ditta.

Al termine dell'appalto, la ditta appaltatrice è tenuta a redigere e a fornire all'Amministrazione comunale un verbale di riconsegna, steso in contraddittorio con l'Amministrazione, di tutte le attrezzature, dei materiali e degli arredi esistenti presso i servizi affidati, indicando lo stato di conservazione degli arredi e quello di funzionamento di ogni apparecchiatura.

Il gestore è ritenuto responsabile per i danni arrecati alle strutture e agli impianti dovuti ad imperizia, negligenza o incuria.

La quantificazione di tali danni sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale, in contraddittorio con la Ditta, ed addebitata alla Ditta stessa.

La rivalsa da parte della Amministrazione per il pagamento di detta somma potrà essere effettuata sul deposito cauzionale di cui al successivo art. 68.

ART. 32 - MANUTENZIONI E ARREDI

La Ditta aggiudicataria, in riferimento alla gestione del nido dovrà provvedere a propria cura e spese:

- alla manutenzione ordinaria delle strutture, con ogni annesso e pertinenza, delle attrezzature, degli impianti, degli arredi e dei materiali presenti, finalizzata al mantenimento del buon funzionamento ed utilità degli stessi ed al mantenimento delle normali condizioni di sicurezza. Relativamente alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico dei servizi in appalto la Ditta affidataria si avvarrà del servizio fornito dal Comune tramite proprie ditte incaricate.

- alla manutenzione ordinaria delle aree cortilive di pertinenza e delle aree verdi di riferimento come da articolo precedente;

- agli interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati nelle strutture se e quando necessari;

- alle integrazioni e sostituzioni, a proprio carico, delle attrezzature, arredi e materiali vari ricevuti in comodato presenti nelle strutture (come da verbale di cui all'Art. 33), che si rendessero necessari per il mantenimento delle condizioni di. Tali acquisti dovranno essere concordati con il Servizio Istruzione del Comune e documentati al medesimo, al termine del contratto resteranno di proprietà del Comune;

La Ditta avrà comunque l'onere del controllo degli spazi, delle attrezzature, degli arredi e dei materiali che riceverà in comodato e l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune la necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

La Ditta avrà inoltre l'obbligo di garantire, mantenere e controllare periodicamente tutte le condizioni di sicurezza dei locali e di quanto in essi contenuto, nonché delle aree esterne e delle attrezzature in essa collocate come previste dalla vigente normativa in materia.

Resta a carico del Comune la manutenzione straordinaria delle strutture e delle aree cortilive di pertinenza del nido.

ART. 33 - INVENTARIO

L'elenco dei locali e degli arredi dati in consegna e del relativo stato d'uso risulterà d'apposito verbale redatto e sottoscritto congiuntamente tra il Comune e l'aggiudicatario contestualmente alla stipula del contratto d'appalto o, in alternativa, del verbale di consegna d'urgenza.

TITOLO VI – RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 34 - RUOLO E FUNZIONI DELL'ENTE COMMITTENTE – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune di San Cesario Sul Panaro mantiene le proprie funzioni di indirizzo e controllo dei servizi al fine di assicurare la omogeneità nonché la correttezza degli interventi.

Spettano al Comune le seguenti funzioni:

- la gestione delle domande di iscrizione a tutti i servizi del presente capitolato e la relativa ammissione degli utenti ai servizi; la predisposizione delle graduatorie, nonché la formazione delle sezioni per tutti i servizi secondo le modalità e i criteri enunciati nel “Regolamento per la gestione del Nido d'Infanzia e dei servizi integrativi” del Comune di San Cesario sul Panaro ;
- la definizione dell'ammontare delle rette di frequenza, nonché la riscossione delle stesse e la definizione della periodicità e delle modalità di riscossione;
- la convocazione del comitato di gestione, di cui al citato “Regolamento per la gestione del Nido d'Infanzia e dei servizi integrativi” del Comune di San Cesario sul Panaro.

Sono inoltre a carico del Comune di San Cesario sul Panaro i seguenti oneri :

- la messa a disposizione degli spazi e dei locali per lo svolgimento degli interventi e servizi, nonché degli arredi e attrezzature;
- gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali ;
- gli sfalci periodici dell'area verde di pertinenza e potatura piante per le aree esterne per cui è previsto;
- le spese per i consumi di acqua e gas ed energia elettrica;
- la valutazione e validazione del progetto pedagogico ed educativo e del piano della formazione;
- la fornitura del pasto.

ART. 35 - ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA

Il soggetto risultato aggiudicatario provvede ad indicare un Responsabile Amministrativo dell'Appalto, responsabile dei rapporti contrattuali con il Comune, ed un Pedagogista Responsabile della Gestione pedagogica e Organizzativa del Servizio. Detto pedagogista dovrà assicurare la propria presenza presso i servizi per un monte ore adeguato da indicare in sede di gara. Il soggetto risultato aggiudicatario individua adeguate modalità di interfaccia tra i servizi e per il Comune relativamente ai problemi di ordinaria gestione, occupandosi inoltre anche della tenuta della documentazione che norme e contratti prevedano sia reperibile presso la struttura stessa.

Prima dell'inizio delle attività, la Ditta fissa un recapito presso il quale sia attivato collegamento telefonico, e-mail, in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento del servizio.

Presso tale recapito sono indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune intende far pervenire alla Ditta.

ART. 36 CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano

adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione dell'offerta per la procedura d'appalto in oggetto.

La stazione appaltante sarà estranea alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

ART. 37 - GESTIONE DEL PERSONALE

In sede di offerta tecnica, il Progetto Gestionale dovrà altresì dettagliare: l'organico previsto (nominativi e qualifiche professionali); le modalità di selezione del personale; le strategie di contenimento del turn-over; gli strumenti finalizzati a garantire la continuità educativa e la valorizzazione del personale; il numero di ore frontali che gli educatori svolgeranno a diretto rapporto con i bambini e le ore da dedicare alla gestione (formazione, metodologia di progettazione, riunioni con le famiglie, documentazione, ecc.).

Qualora la Ditta non avesse già in disponibilità il personale da adibire ai servizi del presente appalto, dovrà espressamente specificare tale fattispecie in sede di offerta tecnica e precisare, quindi, le modalità di reperimento, le tipologie contrattuali ed ogni altra informazione utile. In caso di necessità, al fine di garantire continuità almeno parziale nell'erogazione del servizio, la Ditta subentrante si impegna ad accogliere prioritariamente il personale dipendente della Ditta uscente, garantendo il rispetto delle condizioni di miglior favore per il lavoratore.

La Ditta dovrà garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei servizi e le norme contenute nel presente Capitolato, sollevando pertanto il Comune da oneri di istruzione del personale incaricato.

La Ditta aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, individua il personale con idonea qualifica professionale che viene assegnato in maniera stabile al servizio e ne rispetta organizzazione e orari. La Ditta dovrà garantire l'affiancamento a nuovi assunti.

La Ditta aggiudicataria, pena la decadenza dell'aggiudicazione e la perdita della cauzione provvisoria, dovrà entro 20 giorni dalla data della ricezione della comunicazione di assegnazione dell'appalto, fornire al Comune un dettagliato elenco riguardo:

- nominativi di tutte le persone che impiegherà nei servizi, come titolari delle posizioni lavorative;
- indicazione per ciascuno del loro ruolo, dell'impegno orario presso le diverse strutture, del tipo di rapporto contrattuale intercorrente tra ciascuna unità di personale presente nell'elenco e la Ditta affidataria, delle qualifiche professionali possedute con la data e il luogo di conseguimento, nonché della posizione contributiva.

Detto elenco dovrà corrispondere, per caratteristiche, a quello indicato in sede di offerta, così come dovranno corrispondere titoli di studio e di formazione, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede dichiarati.

Sono fatti salvi soltanto i casi di forza maggiore, che dovranno essere sostituiti con personale in tutto corrispondente a quello dichiarato.

L'elenco deve essere mantenuto aggiornato in caso di sostituzioni, anche temporanee, e dovrà essere riconfermato all'inizio di ciascun anno educativo e scolastico. A tale fine l'aggiudicatario invierà almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività, elenco scritto degli operatori da avviare al servizio specificando per ciascuno i dati secondo le modalità richiamate ai punti precedenti (nominativi, ruolo, impegno orario, qualifiche professionali, posizione contributiva).

Il Progetto Gestionale dovrà contenere l'entità e la distribuzione del monte ore di gestione richiamato all'inizio del presente articolo, tenendo conto delle richieste avanzate nel presente Capitolato e dei propri orientamenti pedagogici. Nello specifico, il soggetto risultato aggiudicatario dovrà prevedere, a favore del personale assegnato, un monte ore tale da garantire lo svolgimento delle seguenti attività:

- progettazione;
- collettivi;
- incontri con le famiglie (colloqui, riunioni, ecc.);
- programmazione e continuità 0/3;
- organizzazione di ulteriori attività aggiuntive, integrative e/o ricreative;
- Comitato di Gestione;
- documentazione e verifica dell'attività svolta;
- attività di formazione ed aggiornamento.

Il personale della Ditta dovrà portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della Ditta di appartenenza come previsto dall'Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008. Il personale ausiliario della Ditta dovrà inoltre essere dotato di indumenti da lavoro uniformi ed in buono stato d'uso, nonché di cuffie, guanti e quant'altro possa risultare opportuno o reso obbligatorio da disposizioni normative o regolamentari, nonché di DPI in generale come da Documento di Valutazione dei Rischi dell'appaltatore, il tutto fornito dalla Ditta.

Il personale della Ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Data la delicatezza dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Ditta appaltatrice si impegna a garantire la stabilità del personale, assicurando in tal modo continuità relazionale con gli utenti del

servizio e con le loro famiglie, fatti salvi i casi dovuti a cause di forza maggiore, fatti imprevedibili o concordati con il Comune.

Le ferie dovranno essere concesse nei periodi di chiusura del servizio. Ogni variazione che dovesse intervenire in corso d'anno rispetto alle comunicazioni di inizio anno educativo di cui al presente articolo e all'Art. 1 deve essere comunicata, tramite posta elettronica, al Servizio Istruzione del Comune. Ogni eventuale variazione dell'elenco di riferimento del personale, od assenza prolungata (superiore al mese), deve essere tempestivamente comunicata e motivata al Comune.

Il Comune si riserva il diritto di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento del servizio stesso, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato, oppure non consono all'ambiente di lavoro e/o al contesto educativo; in tal caso l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di

provvedere e di procedere alla sostituzione entro 2 giorni del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune.

La Ditta aggiudicataria si impegna in ogni caso a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente. Al soggetto risultato aggiudicatario è richiesto di provvedere alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo in modo immediato e comunque entro la giornata, con personale di pari titolo e profilo professionale. In caso contrario, troverà immediata applicazione la penale prevista all'Articolo 59 del presente Capitolato.

Il soggetto risultato aggiudicatario si obbliga a retribuire al personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

L'aggiudicatario è tenuto all'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 Testo Unico sicurezza e lavoro, e successive modifiche relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante la vigenza contrattuale. Il Comune è quindi esplicitamente esonerato rispetto ad eventuali inadempimenti della Ditta in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. La Ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

ART. 38 - REQUISITI DEL PERSONALE INCARICATO DALLA DITTA

La Ditta è responsabile dei requisiti di idoneità dei propri dipendenti ai servizi di cui trattasi ed alle prescrizioni del presente Capitolato. Oltre a quanto specificato al successivo Art. 40, dovrà essere impiegato nel servizio personale che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, in possesso del requisito di sana e robusta costituzione, idoneità piena alla mansione per capacità fisiche e per qualificazione professionale. La Ditta dovrà impiegare personale di fiducia, che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente Capitolato, attuare gli indirizzi indicati dal Comune, rispettare gli orari di servizio, mantenere un comportamento corretto, decoroso, irreprensibile e collaborativo verso gli utenti, le famiglie e gli altri operatori che a qualsiasi titolo intervengano nella gestione del servizio; le suddette linee comportamentali dovranno essere comunicate a tutto il personale tramite vademecum o istruzione operativa.

Come richiamato dalla Direttiva di cui alla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1564 del 16/10/2017 punto 1.7, prerequisito essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi per la prima infanzia è la garanzia dell'assenza, relativamente sia al personale educativo che a quello ausiliario, delle condizioni ostative previste dalla L. n. 38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo internet". Pertanto il soggetto risultato aggiudicatario dovrà garantire all'assolvimento dell'obbligo indicato per tutto il personale impiegato. Il soggetto risultato aggiudicatario è responsabile nei confronti del Comune della verifica puntuale per tutto il personale impiegato del possesso dell'attestazione di cui al decreto antipedofilia Art. 25/bis del D.P.R. 313/2002 come introdotto dall'Art. 2, c. 1, del D. Lgs. n. 39/2014.

La Ditta deve altresì provvedere a curare la formazione del personale che sarà impegnato nel servizio di Refezione Scolastica, verificando il possesso degli attestati di formazione per Operatore Alimentarista, il cui rilascio avviene secondo le modalità indicate nella Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 342/2004 che definisce i criteri e le modalità di accesso ai corsi, e di rilascio degli attestati.

La Ditta dovrà provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli Artt. n. 36 e n. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi (medio rischio) ed al primo soccorso, comprovata da appositi attestati, ed alla formazione dei preposti (Art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008). Almeno 4 lavoratori dovranno avere l'attestato di idoneità tecnica di cui all'Art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609. Il personale addetto dovrà inoltre essere in regola con tutte le norme vigenti in materia di Servizi per l'Infanzia (comprese quelle di igiene ed idoneità sanitaria) e in possesso delle eventuali certificazioni sanitarie richieste, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro.

Ove non precedentemente formato, il personale che si renderà disponibile ai fini della somministrazione farmaci, nel caso in cui tale attività si renda necessaria durante la durata del contratto, parteciperà alle sedute di formazione organizzate dal Comune, senza che questo comporti ulteriori oneri per il Comune stesso. Vengono comunque fatte salve le disposizioni previste dai protocolli esistenti in materia.

E' in capo al soggetto risultato aggiudicatario, l'obbligo di redazione di un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress da lavoro correlato, con le caratteristiche precisate nella L.R. e successiva direttiva della Regione Emilia Romagna .

Nel caso in cui il personale impiegato dovesse risultare sprovvisto dei requisiti previsti per legge per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, il Comune provvederà all'immediata risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 64.

ART. 39 - PERSONALE EDUCATORE E COORDINATORE PEDAGOGICO

La Ditta dovrà garantire nei servizi oggetto dell'appalto:

a) l'impiego di personale educatore in possesso del titolo di studio riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna per tali figure, previsto dalla citata Legge della Regione Emilia-Romagna n. 19/2016 e ss.mm.ii. e dalla Direttiva di cui alla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1564 del 16/10/2017, e successive modifiche che interverranno nella durata del contratto;

I titoli di studio sopra elencati dovranno essere posseduti anche dal personale educatore reclutato per prestazioni temporanee.

Per 2/3 del personale educatore complessivamente impiegato, l'utilizzo di personale educatore: (i) in possesso di un'esperienza lavorativa in qualità di educatore del nido d'infanzia o equivalenti almeno biennale; (ii) che abbia partecipato negli ultimi due anni ad attività di formazione per almeno n. 20 ore.

b) l'impiego di un coordinatore pedagogico responsabile della gestione pedagogico-educativa dei servizi di cui al presente Capitolato, in possesso del titolo di studio ai sensi dell'Art. 1, c. 595 della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, e del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'Articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107", in possesso di un'esperienza lavorativa analoga a quella richiesta (coordinatore pedagogico di nido d'infanzia) almeno biennale, che abbia partecipato negli ultimi due anni ad attività di

formazione per almeno n. 40 ore. Per tutti i servizi di cui all'Art. 1, il è richiesta la presenza del coordinatore pedagogico per circa 8 ore settimanali per l'intera durata dell'appalto, salvo diversa proposta migliorativa da valutare in sede di gara) .

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, è compito del suddetto coordinatore pedagogico, tra l'altro:

- mantenere un costante rapporto di collaborazione con la direzione organizzativa del Comune;
- garantire un costante raccordo con il Coordinamento pedagogico comunale anche organizzando specifici momenti di incontro almeno trimestrali e anche partecipando al Coordinamento Pedagogico Distrettuale
- partecipare al Coordinamento Pedagogico Territoriale in base alle disposizioni previste dalla normativa regionale in materia;
- garantire la propria presenza nei collettivi dei servizi , nei momenti di quotidianità all'interno delle sezioni per attività di osservazione e supporto al personale educatore, nell'intercollettivo comunale, nell'incontro di inizio anno con i genitori dei bambini neoinseriti, nelle riunioni di sezione, nei comitati di gestione e nel servizio di centro estivo;
- incontrare i genitori che ne facciano richiesta per problematiche specifiche e partecipare a riunioni con il personale del Servizio Istruzione del Comune e/o con il personale dell'AUSL per tutto ciò che concerne inserimenti, progettazioni e verifiche relative a bambini con handicap;
- presentare, al termine di ciascun anno educativo di durata del presente appalto, una relazione di verifica dell'attività svolta e del funzionamento dei servizi gestiti dalla ditta (fra cui i risultati conseguiti e gli effettivi costi d'impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi) di gestione e organizzazione relativamente all'attività oggetto del presente appalto) comprensiva del report di auto/eterovalutazione (di cui all'Art. 29), da consegnare al Servizio Istruzione del Comune

ART. 40 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Ditta deve garantire a tutto il personale che sarà impiegato nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato lo svolgimento di attività di formazione, addestramento ed aggiornamento, attinenti ai contenuti del presente appalto.

In particolare gli educatori impiegati nei servizi dovranno svolgere per ciascun anno educativo di durata contrattuale almeno 20 ore annue di formazione, addestramento e aggiornamento che potranno essere effettuate per partecipare a corsi organizzati dal Coordinamento pedagogico dei servizi per la prima infanzia per gli educatori dei nidi del territorio, o, in alternativa a questo, previa autorizzazione del coordinamento pedagogico, presentare un percorso formativo, sempre della durata minima di 20 ore, che possa rispondere maggiormente ai bisogni formativi specifici del personale educatore della Ditta appaltatrice; in tal caso tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione del percorso formativo alternativo sono a carico della Ditta appaltatrice. A queste si aggiungono eventuali ore di aggiornamento per il personale addetto ai servizi generali, e il monte ore aggiuntivo per la formazione e la partecipazione del personale (ausiliario ed educativo) al percorso territoriale di valutazione della qualità, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

Il coordinatore pedagogico della Ditta appaltatrice dovrà partecipare per ciascun anno educativo di durata contrattuale alla formazione ed agli incontri organizzati dal Coordinamento Pedagogico Territoriale come

definito dal DGR n. 704/2019 in attuazione della LR 19/2016, ed alla formazione organizzata dal Coordinamento 0/6 Distrettuale per i servizi per la prima infanzia e per gli educatori dei nidi/scuole infanzia del territorio. Dovrà inoltre seguire e supervisionare la formazione organizzata dalla Ditta per il proprio personale. La Ditta si impegna a rilasciare al Comune regolare dichiarazione relativa ai partecipanti alla formazione, al numero di ore effettuate, agli argomenti sviluppati ed ogni altra informazione utile.

La Ditta si impegna inoltre, in un'ottica di rete e di integrazione delle diverse esperienze, a favorire la partecipazione del proprio personale, in tutto o in parte, ad eventuali corsi organizzati dal Comune o da terzi gestori operanti nel territorio (es. nidi privati) e/o a favorire visite e "scambi pedagogici" tra servizi, al fine di favorire la diffusione delle buone prassi. L'individuazione dei corsi e la partecipazione del personale saranno annualmente oggetto di accordo tra il coordinatore pedagogico della Ditta e il coordinatore comunale.

Eventuali oneri derivanti dai percorsi di aggiornamento del Personale Educativo, decisi dai Comuni a livello distrettuale ed elaborati dal Coordinamento Pedagogico Distrettuale, sono a carico del soggetto risultato aggiudicatario.

In ogni caso il coordinatore pedagogico della Ditta dovrà annualmente confrontarsi con il Coordinamento Pedagogico Comunale in merito all'utilizzo del complessivo monte ore destinato alla formazione del personale della Ditta, contribuire alla rilevazione dei bisogni formativi, coordinare i propri interventi con quelli attivati dal coordinamento pedagogico comunale/distrettuale, collaborare nella pianificazione del piano della formazione, al fine di agevolare un processo uniforme di formazione di tutto il personale dei servizi per l'infanzia del territorio, seguire e supervisionare la formazione organizzata dalla Ditta per il proprio personale.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, il soggetto risultato aggiudicatario dovrà esplicitare, all'interno del Progetto Gestionale, le strategie di formazione valorizzazione del personale.

ART. 41 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

Il soggetto risultato aggiudicatario dovrà assicurare la regolare attività del servizio per tutta la durata dell'appalto, e comunque dell'eventuale ulteriore periodo richiamato all'Art. 3 del presente Capitolato, facendosi carico dell'organizzazione e della direzione, del coordinamento del personale operante all'interno del plesso, della regolare somministrazione del pasto, del servizio di lavanderia, della pulizia dei locali e degli arredi e dell'erogazione delle prestazioni educative rivolte ai bambini. Ciascuna di tali funzioni, servizi e prestazioni dovrà trovare puntuale riscontro all'interno del Progetto Gestionale e dovrà essere organizzata e resa in modo puntuale e diligente secondo quanto puntualmente riportato ai precedenti articoli e nel pieno rispetto degli standard qualitativi e dei parametri specifici previsti dalla vigente normativa in materia.

Il soggetto risultato aggiudicatario dovrà richiedere al Comune l'Autorizzazione al Funzionamento, come meglio precisato all'Art. 12 del presente Capitolato.

In aggiunta a quanto già affermato nelle altre parti del Capitolato, il soggetto risultato aggiudicatario dovrà assolvere i seguenti compiti in materia di personale:

1. il personale utilizzato (soci o dipendenti) deve essere regolarmente iscritto a libro paga, garantendone la regolarità contributiva, assicurativa e la dotazione di un'apposita assicurazione contro gli infortuni;
2. deve operare nel rispetto della Legge n. 125 del 10/04/1991, avente titolo: "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro", e successive modificazioni ed integrazioni introdotte nel

procedimento di reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale;

3. si obbliga ad applicare integralmente per il personale occupato tutte le norme contrattuali di categoria, sia a livello nazionale che provinciale, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;

4. qualora il soggetto risultato aggiudicatario avesse forma cooperativa, s'impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano il soggetto risultato aggiudicatario, anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla propria struttura o dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il soggetto risultato aggiudicatario si impegna a permettere la visione dei Libri Paga, e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente Capitolato, a coloro i quali provvedono all'esame al fine di verifica del rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Coloro i quali provvedono all'esame della documentazione descritta sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito, o denunciino un contrasto con quanto pattuito col Comune.

Il soggetto risultato aggiudicatario, inoltre, deve: assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose; 2. adeguare, nei termini stabiliti dal committente, l'organizzazione e la gestione dei servizi alle ulteriori disposizioni Regionali o Statali potranno essere emanate, nel periodo di tempo del presente affidamento, in materia di servizi educativi per la prima infanzia 3. garantire la riservatezza delle informazioni relative ai bambini utenti e ai loro familiari, come meglio specificato all'Art. 55 del presente Capitolato (privacy); 4. garantire l'uso e l'utilizzo dei locali e degli arredi con la massima diligenza ed attenzione; l'utilizzo improprio o difforme degli arredi, rappresenta inosservanza delle prescrizioni disciplinate dal presente Capitolato, con conseguente applicazione delle penali previste all'Art. 59. La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. Il Comune rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque avanzata. La Ditta risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. La Ditta deve predisporre un Progetto Pedagogico e un Progetto Educativo per ogni servizio o per un insieme di servizi. Il progetto pedagogico dovrà essere coerente con i contenuti di fondo dell'indice regionale e alle indicazioni nazionali per il curricolo per il servizio, declinato e personalizzato in relazione ai valori, ai presupposti pedagogici, alle linee metodologiche, alle intenzioni e ipotesi di proposte educative proprie di ciascun servizio e dovrà essere rivisto, condiviso con le famiglie utenti del servizio ed eventualmente aggiornato secondo le tempistiche e modalità indicate dalle disposizioni regionali. Il Comune si riserva di chiedere alla Ditta le revisioni ed integrazioni al progetto pedagogico che si rendessero opportune per meglio recepire gli sviluppi più recenti delle teorie psico-pedagogiche e/o delle loro linee conduttrici elaborate a livello locale, nonché quelle discendenti dagli esiti del primo periodo di contratto e/o

derivanti dall'auto/eterovalutazione della qualità del servizio. Il progetto pedagogico dovrà essere trasmesso al Comune ad ogni variazione. In linea con la normativa regionale di riferimento, il Progetto Educativo traduce a livello operativo le intenzioni educative e le linee metodologiche definite nel Progetto Pedagogico, descrivendo le ipotesi di lavoro che verranno svolte in un dato periodo di riferimento.

ART. 42 - CONTROLLI

Il personale del Comune rispetto ai servizi gestiti dalla Ditta si riserva la facoltà di accesso in qualunque momento ai locali concessi in comodato, per attività di coordinamento, sopralluogo o controllo utili alla verifica del corretto svolgimento dei servizi appaltati o per ogni altra esigenza di servizio, anche su segnalazione di terzi.

Il Comune attiverà inoltre autonomamente tutti i meccanismi di controllo di qualità dei servizi gestiti dalla Ditta che riterrà opportuni, utilizzando proprio personale addetto del Servizio Istruzione e, in caso di necessità, anche del Coordinamento Pedagogico Distrettuale, per accertare in particolare:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente Capitolato rispetto al personale, alle attività, al coordinamento e la loro corrispondenza al progetto presentato in sede di gara;
- la rispondenza e la permanenza delle condizioni e dei requisiti organizzativi, gestionali, educativi e socio/assistenziali che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- la corretta tenuta del Manuale di Autocontrollo nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la distribuzione dei pasti;
- la corretta applicazione del manuale e/o del piano per la sanificazione dei locali e delle eventuali istruzioni operative per l'esecuzione delle attività;
- il rispetto dei diritti degli utenti.

Nel caso in cui, durante la vigenza contrattuale, il Comune intenda attivare un proprio percorso di valutazione della qualità dei servizi per l'infanzia, anche attraverso l'elaborazione di una Carta dei Servizi, ed eventualmente avvalendosi della collaborazione di esperti esterni, la Ditta è tenuta a prestare la massima disponibilità al fine della realizzazione del progetto.

ART. 43 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'appaltatore del servizio risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione all'esecuzione dell'appalto, all'utilizzo di qualsiasi bene immobile e mobile compreso l'impiego di attrezzature, macchinari e impianti, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti della medesima.

A copertura degli eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o sofferti dai prestatori di lavoro, nell'esercizio dell'attività oggetto di appalto e durante l'espletamento dei servizi che ne formano parte, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata l'appaltatore si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto già esistente - e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), la quale deve:

- prevedere massimali di garanzia per sinistro non inferiori a:
 - euro 3.000.000,00 complessivamente per il sinistro, con i limiti rispettivamente di
 - euro 2.000.000,00 per persona - *terzo o prestatore di lavoro* - che abbia subito danni per morte o lesioni corporali
 - euro 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
- essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto, come descritti nel presente Capitolato d'oneri, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni;
- ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'appaltatore nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi oggetto dell'affidamento;
- ricomprendere la responsabilità derivante all'appaltatore per i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge (*r.c. per danno cagionato da incapace - ex Art. 2047 c.c.; r.c. di tutori, precettori e maestri d'arte - ex Art. 2048 c.c.*);
- comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'appaltatore o a persone di cui debba rispondere, e non costituenti dotazione strumentale funzionale all'esercizio dell'attività assicurata (con sottolimito non inferiore ad € 100.000,00 per sinistro e per anno).
- gli utenti e i destinatari dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto dovranno essere considerati terzi ai sensi dell'assicurazione predisposta, e terzi tra loro.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'appaltatore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'appaltatore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

A copertura degli infortuni che possono derivare ai minori utenti del servizio l'Appaltatore deve prevedere specifica assicurazione a garanzia degli infortuni sofferti dai minori utenti del servizio oggetto del presente contratto, durante la frequenza e la partecipazione alle attività tutte organizzate e gestite nell'ambito di esecuzione del presente contratto, senza eccezione alcuna, ed incluso il cosiddetto rischio "in itinere" recante le seguenti indennità e somme assicurate minime pro capite:

- euro 100.000,00 in caso di morte;
- euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente;

- euro 1.000,00 per rimborso di spese sanitarie da infortunio (comprensive delle spese per l'acquisto di lenti da vista e delle spese per cure odontoiatriche rese necessarie dall'infortunio).

TITOLO VII – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 44 - REFERENTI

La Ditta appaltatrice deve individuare e comunicare al Comune il Responsabile Amministrativo dell'Appalto che risponde al Comune anche per conto delle eventuali ditte subappaltatrici. Il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di San Cesario sul Panaro, ai sensi dell'Art. 31, commi da 1 a 13, del D. Lgs. n. 50/2016, delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino

ART. 45 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'avvio dell'esecuzione del contratto è preceduta dalla comunicazione di avvio del direttore dell'esecuzione, a sua volta autorizzato dal responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Responsabile del procedimento per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'esecutore non adempia, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questa lo richieda. Dovendo l'inizio dell'attività avvenire in luoghi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione a pena di decadenza.

ART. 46 - VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica viene effettuata Responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione del contratto, suo delegato, ai sensi dell'Art. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e consiste:

- a. nell'accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto;
- b. nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
- c. nel certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.

L'accertamento della regolare esecuzione potrà essere effettuato:

- a. mediante controlli a campione;
- b. facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
- c. utilizzando i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell' Art. 29 del presente Capitolato speciale d'appalto.

I verbali delle verifiche dovranno essere trasmessi al responsabile del procedimento, nel limite massimo di quindici giorni dalla data dei controlli.

ART. 47 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per le eventuali sospensioni delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'Art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il responsabile del procedimento procede alla ripresa dell'esecuzione a mezzo di verbale sottoscritto dall'esecutore ed inviato al responsabile del procedimento.

Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

ART. 48 - CESSIONE

È vietata alla Ditta affidataria, pena la rescissione dei contratti e l'incameramento della cauzione, la cessione del contratto.

ART. 49 - SUBAPPALTO

Per il subappalto si applica l'Art.105 del D. Lgs. n. 50/2016.

NON è comunque subappaltabile il servizio educativo rivolto ai bambini, che rappresenta l'elemento essenziale di tale servizio alla persona, declinato e attuato in base a un progetto pedagogico e di organizzazione del servizio che non può prescindere dalla struttura della ditta che lo elabora e che lo presenta come parte dell'offerta tecnica.

ART. 50 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

La Ditta appaltatrice è obbligata ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Qualora il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dal Comune su richiesta degli enti previdenziali ed assicurativi.

ART. 51 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta appaltatrice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune di San Cesario Sul Panaro interverrà secondo le norme vigenti.

ART. 52 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Esecutore non può apportare variazioni o modifiche al contratto se non disposte dal direttore dell'esecuzione.

Possono essere ammesse variazioni al contratto nei casi previsti all'Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e solo nei limiti in esso indicati.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto secondo quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, sull'assetto organizzativo del servizio 1/3 anni in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico; saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nuovi requisiti organizzativi emanati dagli enti preposti al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19, vicende legate all'organico dell'Ente, etc...).

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

ART. 53 DIRITTO DI SCIOPERO

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 146/1990, n. 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

ART. 57 INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

L'Impresa appaltatrice è obbligata ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Qualora il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva è disposto dal Comune su richiesta degli enti previdenziali ed assicurativi.

ART. 55 - VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE

La verifica di conformità finale è avviata entro venti (20) giorni, decorrenti dall'ultimazione della prestazione, come certificata dal direttore dell'esecuzione.

La verifica di conformità finale viene effettuata dal direttore dell'esecuzione e consiste:

- nell'accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio rispetto al presente contratto;
- nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto;
- nel certificare che tutte le prestazioni previste dal contratto siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.

La verifica di conformità finale è conclusa non oltre sessanta (60) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come sopra accertate dal direttore dell'esecuzione. Nel caso in cui le operazioni si prolunghino rispetto al termine stabilito, si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dalla normativa vigente, ivi incluso l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Esecutore.

ART. 56 - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il certificato di verifica di conformità, previa deduzione delle penali e con liquidazione della ritenuta dello 0,50 per cento, come previsto dall'Art. 103, del D. Lgs n. 50/2016 e allo svincolo della cauzione prestata dall'Esecutore.

ART. 57 - NORME DI SICUREZZA E DUVRI (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA)

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 richiede che il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, nel caso di presenza di rischi interferenziali tra attività di più organizzazioni, promuova la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Ciò si attua elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza ed un verbale di sopralluogo con tutti gli appaltatori, nei luoghi ove verranno eseguite le attività. Poiché da una valutazione, si rileva che le attività oggetto del presente appalto possono indurre rischi interferenziali, la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), a carico del Committente, avverrà dopo aver valutato anche i rischi che l'appaltatore introduce nei locali e verso il personale del committente (interferenziali), specifici connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto. Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenze) non risulta pertanto allegato quale documento di gara, in quanto verrà allegato al contratto di appalto. La ditta aggiudicataria si impegna a compilare il modulo che il Committente provvederà a trasmettere, per la richiesta di informazioni e documenti relativi all'applicazione dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008: Pertanto prima dell'inizio delle attività, l'aggiudicatario effettuerà, con i referenti dell'Amministrazione Comunale, un sopralluogo congiunto degli ambienti di lavoro e verranno definite eventuali misure di prevenzione e protezione aggiuntive da riportare nel DUVRI, il quale verrà sottoscritto sia dall'Amministrazione sia

dall'aggiudicatario per accettazione. Si precisa che oltre ai rischi immessi dalle attività stesse dell'Esecutore, potrebbero verificarsi altri rischi derivanti da:

- compresenza di lavoratori dell'Amministrazione committente;
- compresenza di lavoratori di altre ditte;
- rischio scivolamenti (pavimenti, rampe, ecc....);
- interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati;
- temporanea disattivazione di sistemi antincendio;
- temporanea interruzione servizi di riscaldamento/raffrescamento;
- probabili interventi sugli impianti;
- probabili interventi di opere murarie e arredi;
- probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri dell'Amministrazione committente;
- gestione di emergenze in generale;
- gestione di emergenze sanitarie durante la pandemia in corso.

L'elenco delle casistiche sopra declinate viene esplicitato soltanto a titolo di esempio in quanto le effettive casistiche verranno analizzate in sede di redazione del Duvri.

È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in vigore in materia nonché al rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni dettate dal DUVRI.

Come richiamato all'Art. 23 in termini di requisiti del personale, la Ditta aggiudicataria è tenuta all'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell'appalto. Si ricorda in particolare che la Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi connessi ai contratti di appalto di cui all'Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli Artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008.

Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi (medio rischio) ed al primo soccorso, comprovata da appositi attestati.

La Ditta è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui si verifichi un'emergenza, il personale dell'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni previste dai Piani di Emergenza e dalle Norme Comportamentali delle singole strutture, astenendosi dall'assumere iniziative personali o non coordinate.

ART. 58 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

I rapporti tra l'Amministrazione comunale e l'Impresa in materia di sicurezza sul lavoro sono regolati secondo le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.

Le attività oggetto del presente appalto generano rischi interferenziali e, pertanto, saranno regolamentate da apposito DUVRI, che verrà redatto preventivamente alla stipula del contratto e congiuntamente con l'operatore economico aggiudicatario.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo a carico dell'operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'Impresa in particolare dovrà:

- istruire e responsabilizzare il proprio personale sulla prevenzione dei rischi di infortunio, attraverso formazione e addestramento adeguati, nella rigorosa osservanza da parte dello stesso di tutte le norme di sicurezza;
- adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai servizi e di terzi;
- fornire a tutto il proprio personale impiegato nel servizio il vestiario e i dispositivi di protezione individuale;
- provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli Artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi ed al primo soccorso, comprovata da appositi attestati.

Nel caso in cui si verifichi un'emergenza, il personale dell'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni previste dai Piani di Emergenza e dalle Norme Comportamentali delle singole strutture, astenendosi dall'assumere iniziative personali o non coordinate.

Le spese necessarie a ridurre i rischi di interferenza nel presente appalto sono quantificate in una somma pari ad Euro 2.700,00 importo non soggetto a ribasso, e saranno dettagliati nel duvri.

N.B. I costi della sicurezza per inferenze, non vengono automaticamente riconosciuti all'appaltatore, ma saranno riconosciuti alla parte che ha effettivamente sostenuto i suddetti costi, previa presentazione di richiesta documentata.

ART. 59 - PENALITÀ

Il Comune, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'impresa aggiudicataria, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Si riporta di seguito, a titolo puramente esemplificativo, una serie di inadempienze che comportano l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati:

- inadempimenti relativi alla organizzazione e alla gestione;
- personale inferiore a quanto stabilito;
- personale assente;
- pulizia dei locali di competenza della Ditta non eseguita in modo soddisfacente;

- mancato adempimento degli interventi di manutenzione;
- mancata realizzazione delle specifiche previste dall'offerta tecnica;
- presenza di corpi estranei nei prodotti;
- personale inferiore a quanto stabilito;
- mancato adempimento degli interventi di manutenzione.

Potranno essere applicate in tali casi sanzioni da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 rapportate alla gravità dell'inadempimento.

Conformemente all'enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata alla Ditta sarà di importo doppio al dovuto, la terza il triplo e così via.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni gravi che pregiudicano il regolare svolgimento del servizio, il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, applicare una penalità fino a € 3.000,00.

Le inadempimenti sopra descritte non precludono al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

Dopo la comminazione di 3 (tre) sanzioni pecuniarie in un anno educativo, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto.

In caso di sospensione del servizio per calamità naturali, o per sospensione delle attività educative nulla è dovuto alla Ditta per il mancato servizio.

ART. 60 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità di quanto stabilito dall'Art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

È esclusa qualunque cessione di credito diversa da quelle previste dall'Art. 106, co. 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'esecutore nei confronti del cessionario.

ART. 61 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'Art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.

Parimenti si obbliga a pagare i corrispettivi ad eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della Soc. Poste Italiane S.p.A.

Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, potrà chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subentrante che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, potrà chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al servizio in oggetto, sia inserita un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

TITOLO VIII – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

ART. 62 - CORRISPETTIVO

Il contratto è stipulato a misura, come definito dall'Articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D. Lgs. 50/2016.

Il corrispettivo è determinato applicando i prezzi unitari posti a base di gara, previa applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore, per le unità di misura. Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni obbligo ed onere che gravi sull'appaltatore a qualunque titolo, secondo le condizioni del servizio specificate nel presente Capitolato.

Tutti gli importi indicati nel presente Capitolato devono intendersi IVA esclusa.

ART. 63 - PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alle fatture che saranno emesse, ad esclusione del servizio di centro estivo, a scadenza mensile, per 10 mesi da settembre a giugno, dall'impresa aggiudicataria. Per ogni servizio dovrà essere emessa apposita fattura elettronica mensile sulla base delle seguenti indicazioni:

➤ **Per il servizio "A":** il corrispettivo dei servizi è dato dal costo mensile a bambino di aggiudicazione, (distintamente per la frequenza full time e part-time) , moltiplicato per il numero di bambini effettivamente frequentanti i servizi nel mese di riferimento, fatto salvo quanto precisato al precedente art. 18, oltre IVA in misura di legge. Mensilmente la ditta presenta al Servizio Istruzione del Comune:

- l'elenco degli utenti frequentanti con l'indicazione, per ciascuno, della tipologia di frequenza (full time o part-time) e della eventuale data di inserimento e/o di ritiro;

- l'elenco delle presenze giornaliere;

- la relativa fattura elettronica indicante l'importo dovuto dal Comune, distintamente per gli utenti full time e part-time.

➤ **Per i servizi "B":** il corrispettivo del servizio è quello risultante dal prezzo orario di aggiudicazione moltiplicato per le ore effettivamente svolte, oltre IVA in misura di legge, se ed in quanto dovuta. Mensilmente la ditta aggiudicataria presenta al Servizio Istruzione l'elenco delle ore effettivamente prestate.

Annualmente, a conclusione del servizio estivo prestato, la ditta presenta al Servizio Istruzione del Comune di rispettiva competenza un'unica fattura indicante l'importo dovuto dal Comune stesso.

In caso di ritiro degli utenti in corso d'anno educativo, nel caso in cui sia presente una lista di attesa il Comune si impegna a comunicare alla Ditta entro 7 giorni il nominativo di un altro utente da avviare al servizio, compatibilmente con l'età dei bambini accolti, con l'organizzazione delle sezioni, con le esigenze pedagogiche ed educative del nido. Nel caso in cui non sia possibile individuare un nuovo utente in sostituzione, ed il posto rimanga pertanto vacante, nulla è dovuto dal Comune alla Ditta appaltatrice.

In caso di inserimento o ritiro dal servizio da parte dell'utenza, avvenuti in corso di mese, la quota dovuta alla Ditta sarà ricalcolata come da precedente articolo 19.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture tramite il sistema SDI , previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Si stabilisce sin da ora che il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'impresa aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto risultato aggiudicatario.

Ai sensi dell'Art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, così come disposto dal successivo comma 5-bis del medesimo Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'Articolo 105.

La regolare esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato costituisce condizione essenziale per la liquidazione dei corrispettivi dovuti dal Comune.

Il Responsabile del Procedimento, oltre alla liquidazione dei compensi, provvede pure all'irrogazione al soggetto risultato aggiudicatario delle eventuali sanzioni, trattenendone l'importo dai pagamenti, in alternativa al recupero a mezzo della cauzione versata, salvo che si pervenga ad un accordo scritto col responsabile del soggetto risultato aggiudicatario che determini in modo diverso.

Ai sensi dell'Art. 3 della L. 23.08.2010 n. 136 e s.m.i. e della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 10 del 22.12.2010, l'aggiudicatario comunicherà al Comune, prima dell'inizio del servizio, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al versamento.

Poiché il contratto prevede più pagamenti in corso di esecuzione del servizio, come previsto dall'Art. 4, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010 su ogni pagamento verrà applicata la ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi solo dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di verifica di conformità.

Art. 64 Modalità di pagamento del corrispettivo

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga ad effettuare il pagamento spettante all'appaltatore a 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura attestata dal sistema SDI, previo accertamento da parte del Responsabile del procedimento/direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'appaltatore.

Le fatture elettroniche dovranno riportare:

1. Codice Univoco Ufficio (IPA);
2. Numero determinazione di affidamento;
3. Numero impegno contabile;
4. CIG assegnato alla procedura di gara di cui al presente capitolato;
5. dizione "Scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter D.P.R. 633/1972 introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel "Reverse Charge".

Gli estremi della determinazione e dell'impegno (punti 2 e 3) su cui verranno effettuati i pagamenti Saranno comunicati in sede di aggiudicazione definitiva.

ART. 65 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. 136/2010

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare:

1. utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In particolare, la comunicazione deve essere inviata mediante un procedimento tracciabile (raccomandata, corriere espresso, posta elettronica certificata) e riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario, quali:

- i riferimenti specifici dell'impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell'unità produttiva, se presente, che gestisce l'appalto, il codice fiscale - tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e precisazione della filiale/ agenzia nel quale è accaso il conto corrente);

- i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l'impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale;

- l'eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l'appalto (se il conto è stato attivato unicamente per questo appalto): qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 6 della L. 136/2010 per la tardiva comunicazione delle informazioni.

L'appaltatore deve riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento del corrispettivo.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Il Comune non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

2. effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'ANAC su richiesta della stazione appaltante.

Pertanto si da' atto che nel contratto d'appalto saranno aggiunti i seguenti articoli:

“L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. .

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Modena dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore deve trasmettere al Comune, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Nei casi in cui le transazioni derivanti dal presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il contratto sarà risolto in applicazione del comma 8 della Legge citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge suddetta.

Per il presente contratto il CIG è il seguente 87964536A6.”.

ART. 66 - REVISIONE PREZZI

I prezzi aggiudicati in sede di offerta possono, su richiesta dell'appaltatore, essere oggetto di revisione annuale al termine del secondo anno di vigenza contrattuale (agosto 2023) e per tutti gli anni successivi, ai sensi dell'Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dell'istruttoria condotta dal Dirigente responsabile.

Ai sensi dell'Art. 213, comma 3, h-bis) del Codice, al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, l'ANAC provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.

La Ditta affidataria è tenuta ad accettare le eventuali variazioni in difetto o in eccesso alle stesse condizioni dell'offerta di gara.

La Ditta affidataria non potrà pretendere indennizzi di sorta qualora l'iscrizione dei bambini risulti inferiore a quella indicata nel presente Capitolato così come non potrà rifiutarsi di provvedere ad inserire un numero più elevato (nei limiti delle autorizzazioni rilasciate) alle medesime condizioni di cui al presente Capitolato.

Inoltre il Committente, a causa di circostanze sopravvenute non conoscibili alla data di indizione della gara d'appalto, si riserva la facoltà di introdurre diverse modalità di erogazione del servizio a modifica od integrazione di quanto previsto dal presente Capitolato; in particolare qualora la riorganizzazione dello stesso, conseguente ad una sensibile diminuzione delle iscrizioni ai servizi individuati al precedente Art. 1 o riconducibili ad altre motivazioni, comporti una riduzione del servizio superiore al quinto d'obbligo, l'importo a bambino offerto in sede di gara potrà essere rideterminato tenuto conto del numero di operatori coinvolti dal soggetto gestore nell'erogazione di ogni singolo servizio.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore per risolvere anticipatamente il contratto in essere.

Al contratto si applica in ogni caso l'Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 67 - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 68 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore all'atto della stipulazione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'Articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art. 103 del medesimo Codice.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione o la fidejussione sono prestate a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'importo della cauzione definitiva può essere ridotto ai sensi dell'Articolo 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..La garanzia fideiussoria viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'appaltatore all'atto della stipulazione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'Articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del medesimo Codice. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione o la fidejussione sono prestate a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'importo della cauzione definitiva può essere ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia definitiva verrà progressivamente svincolata nel seguente modo:

- 25% al momento della liquidazione di 1/4 dell'importo contrattuale;
- 25% al momento della liquidazione di 2/4 dell'importo contrattuale;
- 25% al momento della liquidazione di 3/4 dell'importo contrattuale.

La quota restante sarà svincolata a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

TITOLO IX – NORME FINALI

ART. 69 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, il Comune avrà diritto, nel modo e nelle forme di legge, alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni:

- dopo due contestazioni scritte a cui la Ditta affidataria non fornisca adeguate giustificazioni;
- abbandono dell'appalto;
- quando la Ditta affidataria si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- in caso di esito negativo dei controlli richiesti nel presente Capitolato d'oneri;
- quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata ed ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai termini dell'Art. 1453 del Codice Civile.

Nei casi previsti dal presente articolo, la Ditta affidataria incorrerà nella perdita della cauzione che resterà incamerata dal comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

L'eventuale soppressione completa o parziale dei servizi oggetto dell'appalto potrà essere causa di risoluzione anticipata, anche parziale, del contratto senza oneri per il Comune.

Al contratto si applicano in ogni caso gli Artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il recesso verrà inoltre esercitato nel caso previsto dall'Art. 92, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011. Al contratto che il Comune stipulerà con la Ditta affidataria si applica la clausola automatica di recesso ex Art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile.

ART. 70 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Esecutore inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Esecutore inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l'esecutore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 71 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la Ditta affidataria avrà l'obbligo di osservare e fare osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale o che potessero venire eventualmente emanate nel corso del periodo contrattuale (comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali), specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto (a titolo esemplificativo quanto attiene al protocollo HACCP).

ART. 72 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto oggetto del presente Capitolato, sarà di esclusiva competenza del Foro di Modena.

ART. 73 TUTELA DEI DATI PERSONALI. RISERVATEZZA- INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di San Cesario sul Panaro, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di San Cesario sul Panaro, con sede alla piazza Roma, 2 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO).

Il Responsabile della protezione dei dati personali

L'Ente ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it).

Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Ente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) svolgimento della procedura aperta
- b) conclusione, esecuzione e rendicontazione del contratto.

Destinatari dei dati personali

Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno, altresì, essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore dell'esecuzione, il direttore dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore, il collaudatore;

- soggetti terzi fornitori legati al titolare da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabile del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

ART. 34 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI - D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 62

Al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, la stazione appaltante garantisce il rispetto da parte dei dipendenti pubblici coinvolti nelle procedure di appalto, delle disposizioni previste dal Codice di comportamento così come modificato dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.

L'appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in

vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale, così come risulta integrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 54, c. 5, del medesimo Decreto, dal Codice di comportamento del Comune di San Cesario Sul Panaro approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 30/01/2014.

Il contratto di appalto che sarà stipulato con l'aggiudicatario del presente appalto conterrà la seguente clausola:

“ARTICOLO _ (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)” L'appaltatore deve attenersi a quanto disposto dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in vigore il 19 giugno 2013 e del Codice di Comportamento integrativo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 30.01.2014, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale.

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti sia dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione, ha trasmesso al contraente, per una più completa e piena conoscenza, tramite PEC prot. com.le ____ del ____, copia del decreto e del Codice di Comportamento del Comune, ai sensi degli artt. 17 del D.P.R. n. 62/2013 e 15 del Codice comunale.

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento Integrativo sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.”.

ART. 35 FORMA CONTRATTUALE E SPESE

Il contratto dovrà essere stipulato, fatto salvo il decorso, qualora previsto, del termine dilatorio di cui all'art 32 del D. Lgs 50/2016, entro 60 gg dall'efficacia della aggiudicazione. Ai fini della suddetta efficacia si procederà alla verifica, nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi di legge e a mezzo della piattaforma AVCPass presso ANAC (qualora disponibili i relativi collegamenti informatici) dei requisiti generali obbligatori di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Impresa, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente capitolato e relativi allegati. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, e in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'impresa circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere e ai prezzi offerti. Per l'Impresa, l'assunzione dell'appalto implica l'adozione dei conseguenti piani

attuativi, e di questi – unitamente agli obblighi in tema di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza - deve tenere debitamente conto nella preparazione della propria offerta.

L'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n.50/5016.

Tutte le spese contrattuali, imposta di bollo, eventuale imposta di registro e diritti di segreteria, sono a carico dell'aggiudicatario. Eventuali oneri fiscali (IVA) saranno a carico del Comune di San Cesario sul Panaro.

ART. 74 INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO DI APPALTO E DEL CONTRATTO

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e della comune intenzione delle Parti. Per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 75 ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente affidamento l'Appaltatore elegge domicilio negli uffici del Comune di San Cesario sul Panaro avente sede in Piazza Roma n. 2.

ART. 76 COMPETENZA E CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, nonché per qualsiasi altra causa, è competente il Foro di Modena.

E' escluso il ricorso all'arbitrato. Nel caso di instaurazione di giudizio civile, durante questo e fino alla sentenza, per garantire la continuità del servizio, l'Impresa non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali. Qualora l'Impresa rifiuti, il committente ha diritto di affidare ad altri il servizio di cui abbisogni, nei modi e termini che crederà più opportuni. In questo caso, il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, dovrà essere rimborsato dall'appaltatore.

ART.77 RINVIO

Per quant'altro non specificato dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa espresso riferimento alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, alle norme regionali in materia di servizi per la prima infanzia, alla normativa nazionale e regionale a favore dei minori disabili nonché agli accordi di programma provinciale e distrettuale per l'integrazione di minori in situazione di disabilità nei servizi scolastici.

ART. 78 - DISPOSIZIONI FINALI

Nulla dovrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative in materia.

Il Comune si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento dei servizi, a tutela dell'efficienza e della qualità dei servizi pubblici attivati.

Il presente Capitolato ha validità anche in regime di aggiudicazione provvisoria del servizio.

ALLEGATI

1. Planimetrie locali interni